6

P E R

L'Ill. Duca di S. Nicola D. Muzio Gaeta

Intorno al Preambolo dell'Ill. D. Alfonſo Capano ſuo Zio Materno.

COMMESSARIO

Il Signor D. Filippo Mazzocchi Giudice della G. C. della Vicaria.



6

Maſtrodatti Cenatiempo.

Scrivano Eldes.



ESsendo morto inteſtato nel dì 8. di Settembre 1774 l' Ill. D. Alfonſo Capano Patrizio Napoletano del Sedile di Nido ſenza figliuoli, e diſcendenti, o aſcendenti, o altri collaterali, eccetto la Illuſtre Ducheſſa di Spezzano D. Vittoria Maria Capano ſua germana ſorella, e l' Ill. Duca di S. Nicola D. Muzio Gaeta figlio dell' altra ſua ſorella primogenita D. Margherita Capano, immantinente coſtui nel ſeguente dì 9. dimandò nella G. C. della Vicaria il decreto di Preambolo della di lui intera Eredità, eſſendo certiſſimo, che niſſuna ragione potea ſopra di quella appartenerſi alla Ducheſſa di Spezzano per la giurata ampiſſima Rinunzia reale, e abdicativa da lei fatta ad ogni ſorta di ſucceſſione, e ſpecialmente alla ſucceſſione inteſtata di tutti i ſuoi Fratelli.

Iſtanza del Duca di S. Nicola per lo Preambolo della intera Eredità del ſuo Zio D. Alfonſo.

Ma perchè di gran lunga gli premeva il facile disbrigo di quel decreto, maſſimamente per evitare il ſequeſtro minacciato dal Conſiglier D. Ippolito Porcinari Commeſſario della medeſima Eredità dedotta nel S. R. C. riſtrinſe allora la ſua dimanda a quella metà, che ſenza contraddizione alcuna gli ſi potea ſubito dalla G. C. deferire, e ſi riſerbò l' altra metà, per ottener la quale dovea eſſer ſenza dubbio inteſa la Ducheſſa di Spezzano, che avea rinunziato, eſſendoſi eſpreſſamente proteſtato, che con una tal dimanda niſſun pregiudizio arrecato gli ſi foſſe per l' altra metà, che a lui ancora ſi apparteneva *fog.* 1.

A viſta di queſta dimanda s' interpoſe dalla G. C. il decreto di Preambolo di D. Alfonſo *ab inteſtato* per una metà in beneficio del Duca di S. Nicola di lui Nipote, *ſalva proviſione facienda ſuper reliqua medietate, comparente Illuſtri Duciſſa Spezzani D. Victoria Maria Capano altera germana ſorore,*

Decreto di Preambolo in favor del Duca di S. Nicola per una metà colla riſerva per l' altra metà.

re, *sive ejus legitima persona fog.* 13.

Istanza della Duchessa di Spezzano.

Ma essendosi poi ordinato dal Signor Consigliere Porcinari, che la G. C. di nuovo avesse proceduto alla interposizione di questo Preambolo, udita la Duchessa di Spezzano; comparve costei nella G. C. nel dì 22. Dicembre dello stesso anno 1774, e dimandò *d' interporsi il decreto suddetto ne' beni soggetti alle Patrie Leggi in beneficio soltanto di essa Duchessa, siccome quelle stabiliscono; ed anche ne' beni dotali di D. Anna Caracciolo di lei Madre siti fuori del distretto di Napoli, che come dotali soggiacciono alle Leggi Consuetudinarie, con escludersi in tutto il Duca di S. Nicola fog.* 24.

Risposta del Duca di S. Nicola alla Istanza della Duchessa di Spezzano.

Si oppose a questa dimanda il Duca di S. Nicola dicendo, che dovea essere esclusa la Duchessa di Spezzano da tal successione tanto per vigore delle Consuetudini Napoletane, quanto per disposizione del Jus Comune, per avere espressamente, e specificatamente rinunziato ad ogni ragione, che le poteva appartenere *Etiam Jure Consuetudinario*, ed a tutte le Successioni ne' beni Paterni, Materni, e Fraterni, con intendersi *penitus* esclusa, e riputata come estranea anche in mancanza de' Fratelli Maschi, *& Rebus in eodem statu non permanentibus, quod absit*. E dimandò egli spiegarsi dalla G. C. la provvedenza riservata nel citato decreto di Preambolo per l' altra metà, ed aggiugnersi questa metà a quell' altra, di cui era stato già dichiarato Erede, ed interporsi assolutamente in suo beneficio il Preambolo della intera Eredità di D. Alfonso suo Zio materno tanto per gli beni siti dentro il distretto di questa Città, quanto fuori di quello; ed escludersi dalla pretesa successione la Duchessa di Spezzano, alla quale ostava positivamente l' ampissima Rinunzia da lei fatta *fog.* 26.

Istanza della Marchesa di Ducenta Sorella del Duca di S. Nicola per lo Preambolo di una Rata della Eredità dello stesso D. Alfonso.

Comparve ancora nel dì 28. di Gennajo del caduto anno 1775. la Marchesa di Ducenta D. Marianna Gaeta germana sorella del Duca di S. Nicola, e dimandò anche ella il Preambolo di D. Alfonso suo Zio materno per la sua rata senza tenersi conto della sua Rinunzia dal Duca di S. Nicola esibita, sì perchè i ducati dumila promessi in Dote ne' suoi Capitoli Matrimoniali furon fittizj, nè furon mai pagati; sì anche perchè le Rinunzie alle future successioni, ed alle Eredità de' viventi son riprovate dalle Leggi, e nulla vagliono, *nihilo accepto fog.* 107.

Risposta del Duca di S. Nicola alla Istanza della Marchesa di Ducenta.

Ma si rispose dal Duca di S. Nicola, che questa dimanda non potea affatto aver luogo; perchè la Marchesa di Ducenta oltre di essere stata dotata dal comune Padre fu fatta anche prov-

provvedere dal di lei marito D. Antonio Folgori Marchese di Ducenta di una considerevolissima sopravvivenza di annui ducati dumila, e cinquanta, e perciò fece ampia Rinunzia reale a qualsivoglia sorta di Successione intestata, la quale Rinunzia fu da lei con geminati atti confermata, e ratificata. Onde essendosi ella ritrovata vivente nel tempo della pretesa successione di D. Alfonso, non poteva per Legge aver regresso ai beni già sollennemente, e con giuramento rinunziati; ma dovea in quelli succedere soltanto esso Duca donatario del comune Padre dotante, e rinunziatario. Tanto piu che dopo il lunghissimo corso di anni trentaquattro non era a lei permesso d' impugnare la sua solenne giurata validissima Rinunzia, ostandole la Prescrizione *fog.* 121.

Comparve in fine a' 15. di Aprile del medesimo anno la Illustre D. Giovanna Gaeta altra germana Sorella dello stesso Duca di S. Nicola Vedova di D. Domenico di Afflitto, e dimandò ancora per la sua rata il Preambolo di D. Alfonso suo Zio materno *fog.* 199.

Istanza di D. Giovanna Gaeta altra Sorella del Duca di S. Nicola per lo stesso Preambolo di D. Alfonso per la sua rata.

Alla qual dimanda si oppose parimente dal Duca di S. Nicola, che non potea in conto alcuno sussistere per essere stata ella dotata dal comune Padre di ducati diecimila, e per aver ampiamente rinunziato a qualsivogliano successioni *ab intestato*, e specialmente ai beni Zierni *fog.* 217.

Risposta del Duca di S. Nicola a questa Istanza.

Or essendosi già compilato il Processo secondo il solito ordine di questi Giudizj, si dee dalla G. C. dar provvedenza intorno a questo decreto di Preambolo da tutte le soprammentovate persone preteso. Sarà intanto nostra presente cura brevissimamente dimostrare, che debbano essere totalmente escluse da questa successione la Duchessa di Spezzano, la Marchesa di Ducenta, e la Illustre D. Giovanna Gaeta, alle quali tutte osta positivamente la perentoria eccezione delle giurate Rinunzie reali, e abdicative da loro medesime fatte, per essersi ritrovate vive nel tempo delle rinunziate successioni; e che debbasi dalla G. C. un tal Preambolo interporre in benefizio del solo Duca di S. Nicola, con aggiugnersi alla metà già datagli l'altra metà di questa Eredità del suo Zio materno.

CAPITOLO I.

Si dimostra, che l'ampissima giurata Rinunzia fatta dalla Duchessa di Spezzano sia valida validissima, nè si possa da lei stessa in conto alcuno impugnare; e che in virtù di questa Rinunzia sia ella esclusa dalla successione di D. Alfonso Capano suo Fratello, e di D. Anna Caracciolo sua Madre.

E Per osservare lo stesso metodo tenuto dall' Avvocato della Duchessa di Spezzano nell' Aringa fatta nella G. C. a difesa della medesima, nissuna cura ci diamo di mostrare, che la Rinunzia da lei fatta fosse stata Reale, abdicativa, e la più ampia, che potesse mai immaginarsi. Imperciocchè dallo stesso di lei Avvocato colla solita ingenuità si confessò, che quella fosse tale, e che positivamente ostava alla sua cliente. Quindi si cercò d' impugnarla con infinite massime Legali, ed autorità di Dottori; le quali siccome sono certe, così per l' opposito niente corrispondono alla verità de' fatti, la quale sola si dee ne' Giudizj riguardare secondo il prescritto delle nostre Leggi Municipali.

S' impugna dalla Duchessa di Spezzano la sua Rinunzia per essersene prima protestata.

Si disse in primo luogo, che era la Rinunzia nulla per difetto di volontà, e di consenso; perchè prima di stipularsi i Capitoli Matrimoniali il Duca di Spezzano in nome di sua moglie se ne protestò, e dopo contratto il matrimonio se ne protestò di nuovo prima di farsi la Rinunzia tanto esso Duca, quanto la Duchessa sua moglie: e che rendendo la Protesta per Legge nullo l' atto susseguente fatto dal protestante, siccome si raccoglie dalla *L. 6. D. de Acquiren. vel omitten. heredit.* nissun conto poteva farsi di simigliante Rinunzia.

Si dimostra, che le Proteste non parlano di future successioni, ma soltanto del Paraggio ne' beni Paterni, e Materni preteso dalla Duchessa di Spezzano.

Or questa prima eccezione non può mica giovare alla Duchessa di Spezzano per la pretesa successione di D. Alfonso suo Fratello. Imperciocchè nelle Proteste fatte e da essa, e dal suo marito non si disse giammai, che non intendeva ella di rinunziare alle future successioni de' suoi fratelli, e che si riserbava le ragioni per queste successioni, allorchè si sarebbe-



bero a lei devolute, ſiccome ſi ſarebbe dovuto dire per poterne ricavare utile ſecondo l' avvertimento di Maranta nella Diſputazione 10. *num.* 43. Ma ſi diſſe ſoltanto in quelle, che colla Rinunzia niſſun pregiudizio intendevaſi apportare al Paraggio, che alla Ducheſsa ſpettava ſopra i beni Paterni, e Materni.

Nella prima Proteſta fatta nella G. C. da D. Giacinto Maria Muſcettola Duca di Spezzano nel dì 3. di Luglio 1731. dopo eſſerſi aſſerito, che per lo matrimonio, che doveaſi tra lui contrarre, e D. Vittoria Capano, gli erano ſtati promeſſi in dote duc. 13. m. e cinquecento, conforme furon dati al Duca di S. Nicola marito dell' altra ſorella; e che contra queſta promeſſa voleanſi i duc. 13. m. e cinquecento ridurre a ducati tremila contanti, con doverſi fare la Rinunzia, e Quitanza delle intere Doti, della Legittima, del Paraggio, e della porzione, e di ogni altra coſa, che poteſſero a D. Vittoria *quomodolibet* ſpettare, ſi venne alla ſeguente concluſione: *E comecchè le Doti di detta Signora D. Vittoria importano molto più, è per eſſere il di lei Padre morto ab inteſtato, e per la porzione delle Doti materne; e perchè attendendoſi al Paraggio, con detti ducati tremila eſſa Signora D. Vittoria, ed i figli naſcituri, ed eſſo comparente* RESTANO ENORMISSIMAMENTE LESI; *ed all' incontro non convenendo al comparente e per la propria ſtima, e della Signora D. Vittoria, e per l'amore verſo le di lei qualità concepito, ritirarſi di effettuire il matrimonio; ricorre perciò in eſſa G. C. e non intendendo in modo alcuno ex nunc pro tunc, che ſottoſcriveranſi li Capitoli Matrimoniali, di pregiudicare alle proprie ragioni, e quelle della Signora D. Vittoria, e de' figli naſcituri per qualſivoglia cauſa, ed eccezione, ſi proteſta ex nunc pro tunc, che ogni atto, patto, o conſenſo preſtando, che ſeguirà, o ſeguiſſe ſu quanto nelli detti Capitoli ſi eſprimerà, quantunque vallati di qualſivogliano clauſole derogatorie, non intende con ciò in alcun modo pregiudicare alle ragioni, che ad eſſo, alla Signora D. Vittoria, ed a' loro figli naſcituri quomodolibet ſpettano, & quomodocumque competono, reſtando quelle ſempre ſalve, e riſerbate da poterſi omni futuro tempore ſperimentare*. In piè della quale Iſtanza ſi ordinò nello ſteſſo dì dal Signor Giudice Barnaba: *Præſens petitio proteſtativa conſervetur in Actis pro futura comparentis cautela*. E non fu queſta Iſtanza notificata a perſona alcuna *fog.* 167.

Iſtanza proteſtativa del Duca di Spezzano.

Contratto poi il Matrimonio, e dovendoſi da D. Vittoria ratifi-

Altra Iſtanza proteſtativa dello ſteſſo Duca di Spezzano.

tificare i Capitoli, ed effettuare la promessa Rinunzia, produsse il Duca di Spezzano suo marito nel dì 4 di Marzo 1734. altra Istanza nella G. C., nella quale dopo aver accennata la precedente Istanza, ed aver detto, che gli erano stati pagati ducati 1500. liberi, che si erano da lui già esatti, ed altri ducati 1500. condizionati per impiegarsi in compera, con molti patti, e condizioni pregiudiziali ad esso, e a D. Vittoria per doversi da costei ratificare, e di nuovo fare col di lui consenso la Quitanza, e Rinunzia a tenore de' Capitoli Matrimoniali, conchiuse in questa forma: *Ma perchè le suddette Clausole, e condizioni erano di molto danno, e pregiudizio del comparente, e di detta Signora Duchessa D. Vittoria per le cause di sopra espresse, e dichiarate, e per tal fine dalla Signora D. Vittoria in tutto questo tempo si è sempre ripugnato di ratificare i detti Capitoli Matrimoniali, siccome tuttavia si ripugna per la ENORMISSIMA LESIONE intervenuta nella suddetta Dotazione, anche diffuguale a quella dell' altra sua Sorella Primogenita; perciò non si è dal comparente curato nello spazio di tre anni di accettare il pagamento suddetto, con essere stato il danaro depositato nel suddetto Banco della Pietà, siccome tuttavia ritrovasi. Ma poichè il tenere detto danaro inutile, ed in tal guisa depositato, li reca eziandio notabil danno, ed interesse; ed all' incontro non è giusto, che restino tanto il comparente, quanto detta D. Vittoria, ed i figli nati, e nascituri pregiudicati con detta LESIVA DOTAZIONE, e colla ratifica, che si pretende debba farsi a detti Capitoli matrimoniali, ed alle dette Rinunzia, e Quietanza: perciò avendo esso comparente assicurati li suddetti ducati 1500. sopra li suoi beni propri, e fattane compra con se stesso su de' medesimi a tenore del patto apposto in detta Poliza, ricorre in essa G. C. e fa istanza ordinarsi all' Officiali di detto Banco, che paghino a suo beneficio li suddetti ducati 1500. senza pregiudizio delle ragioni, che ad esso comparente, ed a detta D. Vittoria in qualunque modo, e tempo competono, e possono competere COSI' PER LO PARAGGIO SU DE' BENI PATERNI, COME PER LA PORZIONE DE' MATERNI, ED A CONTO DI QUELLI, non ostantino le suddette clausole, e patti in detta Poliza apposti. E così dice, e fa istanza omni modo meliori fog. 163.*

Istanza protestativa della Duchessa di Spezzano.

Consimile Istanza fu nello stesso dì 4. di Marzo 1734. presentata da D. Vittoria Capano, colla quale dopo essersi fatta menzione delle Istanze prodotte da suo marito dichiarò el-

ella di volere il Paraggio sopra i beni paterni, e materni coll' infrascritto tenore: *E perchè al presente per non tenere il danaro suddetto ozioso al Banco si è risoluto d' impiegarlo in compera coll' istesso Illustre Duca suo marito, siccome è seguito, e nella Polisa fatta dai suddetti Fratelli di Capano vi sono le condizioni di ratifica de' Capitoli Matrimoniali, e di Rinunzia, e Donazione da farsi da essa comparente, quando giammai ave avuta tal volontà, ANZI ESPRESSAMENTE DICHIARA DI VOLERE IL PARAGGIO, CHE LE SPETTA SOPRA LI BENI PATERNI, E LA PORZIONE NE' MATERNI NEL TEMPO, CHE SI FARA' IL CASO DI DETTA SUCCESSIONE fog. 165 at.*

A vista di queste Istanze nel medesimo giorno 4. di Marzo dal Signor Giudice Ruggieri si ordinò, che si fossero quelle notificate alle Parti avverse, e fratanto si conservassero negli Atti, e fosse lecito ai medesimi di fare la Ratificazione, Rinunzia, e Donazione senza pregiudizio di tutte le ragioni in qualsivoglia maniera lor competenti, e che per futura cautela tali Proteste si fossero notate nel Margine delle Scritture rogande da Notar Gennaro Rocco. *fog. 165.* Ma di queste Istanze si vede soltanto notificata nel dì 8. di Marzo l'Istanza del Duca di Spezzano al solo D. Alfonso Capano di persona, ed a D. Antonio, e D. Pietro Capano *domi fog. 165. at.* Nè puo sapersi di certo, se tale Istanza fosse stata daddovero notificata ai Dotanti, perchè in piè delle Copie estratte consegnate al Notajo non si vede distesa la Relazione del Portiere, che la notificò *fog. 62.* Nè se ne fece menzione dal Notajo, che fece le Fedi degli adempimenti *fog. 64.*

Si dimostra, che il fine delle soprascritte Proteste fu unicamente il non pregiudicarsi la Duchessa di Spezzano colla Rinunzia per lo suo Paraggio.

Dal tenore delle soprascritte Proteste chiaramente si comprende, che il Duca, e la Duchessa di Spezzano altra mira non ebbero, se non se di non pregiudicarsi per lo intero Paraggio alla Duchessa spettante sopra i beni Paterni, e Materni. Questa stessa idea avendo nella mente impressa la Duchessa di Spezzano ha richiesto dopo la morte di D. Alfonso il Duca di S. Nicola unico di lui erede a voler colle buone esaminare la vera quantità del Paraggio a lei spettante sopra i beni Paterni, e Materni. Avendo poi ella prima d' istituire il pretente giudizio nella G. C. dedotto nel S. C. le sue azioni, e conoscendo, che non poteva per la Rinunzia affatto succedere al suo Fratello D. Alfonso, ha dimandato il solo Supplimento del Paraggio con ispiegare chiaramente di nuovo, che non per altro fine si fece da lei la cennata

Protesta, se non se per non pregiudicarsi per lo Supplimento del Paraggio, dicendo nella Supplica: *Ad supplicantem ergo pertinet Supplementum ejus Dotium; maxime quia priusquam Renunciationem confecisset, se protestavit cum ejus Instantia in V. M. Curia, quæ Dotantibus notificata fuit fog.* 18. *at.* Questo è stato ancora lo scopo principale delle Posizioni fatte nella G. C. dalla stessa Duchessa di Spezzano nel presente giudizio intorno alla vera quantità della Dote data alla sua sorella primogenita madre del Duca di S. Nicola *fog.* 104.

Posto cio, come potrà mai immaginarsi, che debbasi riputar nulla per la presente successione di D. Alfonso la espressa Rinunzia fatta dalla Duchessa di Spezzano, per essersene prima protestata, quandoche nella Protesta si parla solo di Paraggio; e nissuna riserva si legge per le future Successioni? La Protesta fatta per una cosa, e ad un fine non giova per un' altra cosa, e per un altro fine. Si considera principalmente in tutti gli Atti umani la intenzione di colui, che gli fa, e la cagione, da cui è spinto a fargli *L. si Procuratorem in princ. D. Mandati*, *L. si quis nec causam* 4. *D. Si certum pet. L.* 2. §. *quod diximus D. Si quis Caution.* Nè si presume giammai, che uno voglia quelle cose, le quali non ha espressamente dichiarato *L. un.* §. *sin autem C. de Caduc. tollen. L. si servum* 71. §. *non dixit D. de Acquir. heredit.* Dunque fu valida la Rinunzia fatta dalla Duchessa di Spezzano; nè puo ella ritrarre giovamento alcuno da siffatte Proteste riguardanti la lesione del solo Paraggio a lei spettante, e non già le future Successioni.

Le Proteste sono riprovate dalle Leggi.

Oltre di che tali Proteste segrete, e contrarie ai Capitoli Matrimoniali sono di nissun vigore, e dalle Leggi riprovate come contrarie alla pubblica onestà, la quale richiede, che si osservino quelle cose, che si sono tra' contraenti di comun piacimento convenute. Quindi si riputano rei di perfidia coloro, che per vigore di qualche privata Protesta contra la pubblica fede del contratto del Matrimonio pretendono piu di quel, che siesi ne' Capitoli Matrimoniali pattuito. Della qual cosa è da sentir Anneo Roberto *lib.* 1. *Rer. Judicat. cap.* 2, ove elegantemente in tal guisa scrisse: *Nihil honestati publicæ magis debetur, quam ut ea, quæ inter contrahentes fieri placuit, bona fide præstentur. Scripta promissionis cautione, amicos fallere improbum videtur. Socerum autem affinitatis prætextu, & in ipsa quidem dotis liberalitate circumvenire impium est, & perfidiosum ..... Quis vero perfidiæ absolvat eum, qui inofficiosa dotis immen-*

sæ

sa petitione Soceri senectutem contra pactionis fidem vexare non erubescit? . . . . Socerum dura executione, & importuna dotis exactione vexari, aut aliter, quam salva dignitate, salvisque facultatibus urgeri Lex indignum esse existimavit L. Nepos Proculo D. de Verb. Signif. Amor, & jugalis Concordia nuptiis præsidere debent, non lucrum, non avaritia, non Mercurius fraudis, & fallaciæ Deus L. reprehendenda C. de Instit. & substit. Dicebat Paulus Jurisconsultus: Non debent esse venalia Matrimonia L. 2. D. de Donat. int. Vir. & Uxor. Quid autem venalius proponi posset, quam si ad exemplum venditionis liceret in matrimonio contrahentibus invicem se se decipere? . . . .

Hanc Dotalium Instrumentorum auctoritatem clandestinis pactionibus rescindi, aut secretis, & furtivis repromissionibus revocari non convenit . . . . Quin & generaliter in Matrimoniis quæcumque furtiva sunt, odiosa censeri debent, & suspecta L. uxor C. de Repud. . . . . Fraus autem nulla certior est, quam si quod palam convenit, clandestina repromissione revocetur. Dolus est, inquit Jurisconsultus, non tantum in eo, qui obscure loquitur, sed etiam qui insidiose dissimulat L. ea, quæ commendandi §. fin. D. de Contrahen. emt. . . . . Ego tamen generaliter existimaverim, quasvis seu Conventiones, seu Donationes tam extra, quam contra fidem Tabularum Nuptialium, ipsumque Matrimonii contractum, insciis propinquis, factas nullas censeri, & improbari debere.

Massimamente ne' contratti *ultro*, *citroque* obbligatorj, e che non dipendono dalla sola volontà di chi si protesta, vengono le Proteste riprovate; perchè altrimenti nissuno contratto reggerebbe per la facilità di potersi queste fare, siccome tra gli altri ci avverte Odierna *lib. 1. Controvers. Foren. Cap. 16. num. 52: Quando Actus ex duorum voluntate dependeret, nisi Protestatio in ipso actu fieret, quo in casu locum haberet dispositio Cap. 1. de his, quæ met. caus. Et hoc est, quod dixit Parisius Cons. 10. num. 42. cum seq. lib. 1. quod clandestinæ Protestationes nihil operantur, nisi intimentur, scilicet ubi actus dependeret a voluntate duorum, item quando tenderent ad deceptionem, & captionem alterius, ut ex traditis per Bart. in d. L. qui aliena §. Celsus, & L. non solum §. morte num. 19. & ibi Alex. num. 19. & 22. D. de Nov. Oper. nunciat.*

Tanto piu che non puo mai ragionevolmente presumersi, che la donna sia stata lesa, o costretta a rinunziare, allorchè ne' Capitoli Matrimoniali siesi convenuta la Rinunzia, e sarà

stata pagata la Dote dal Fratello, il quale altrimenti se avesse saputo la Protesta, non l'avrebbe certamente pagata; ed all'incontro dalla Sorella sarà stata col consenso del Marito sottoscritta la Poliza per esigersi il danaro, conforme ci attesta Antonio Fabro nel suo *Codice lib. 2. tit. 2. Defin. 8.* essersi deciso dal suo Senato: *Quæ cum Matrimonium contraheret Dotem certæ quantitatis stipulata fuerat pro Juribus omnibus, quæ in defuncti Patris hereditate sperare potuisset, si postea numeranti Dotem fratri Apocham præsente, & jubente Marito conscripserit, non potest videri læsa, aut metu reverentiali coacta, ut renunciaret, cum eam Renunciationem fieri necesse fuerit in consequentiam præcedentis contractus, præsertim quando nec aliter soluturus frater fuerit, aut ad solutionem compellendus. Sunt enim actus hujusmodi, ut vocant, correspectivi, quorum posito uno, alterum quoque poni necesse est, sicut & uno sublato, tolli alterum. Ita Senatus in eadem causa.*

Le Proteste contrarie al fatto niente operano.

E nel vero la Protesta contraria al fatto niente opera, siccome tra gli altri scrisse il Presidente *de Franchis Decis.32. num.15.*: *Protestatio, quæ fit per filiam, vel sororem recipiendo Dotem, vel Dotis promissionem, quod non renunciat per hoc successioni, non valet, quia per factum obviat suæ Protestationi.* E la ragione si è, perchè col susseguente fatto contrario si presume, che siesi riceduto dall'atto precedente, siccome si raccoglie dalla *L. cum in plures 60. §. 6. D. Locati*.

Le ultime Scritture anno maggior vigore.

Inoltre le ultime Scritture sono quelle, che anno maisempre maggior vigore *L. si mihi, & tibi 12. §. 3. D. de Legat. 1. & L. pacta novissima 12. C. de Pact.* Quindi ancorchè si fosse la Duchessa di Spezzano protestata di non voler rinunziare, ed avesse poi di fatto rinunziato, nissun conto può tenersi di simigliante Protesta, come revocata dal susseguente atto contrario, avendosi specialmente esatto dal Banco il danaro dotale pagatole da' suoi Fratelli, i quali se fossero stati consapevoli di tai Proteste, non avrebbero certamente pagato la promessa Dote. Non può dunque la Duchessa di Spezzano impugnare oggi la Rinunzia da lei fatta come nulla per difetto di volontà, e di consenso per essersene prima protestata; perchè fu questa Rinunzia per la controversa successione di D. Alfonso valida, validissima per non farsi nelle Proteste menzione alcuna di future successioni, e per esser tai Proteste dalle Leggi riprovate.

S'impugna dalla Duchessa di Spezzano la sua Rinunzia come nulla per Legge.

Si disse in secondo luogo dall'Avvocato della Duchessa di Spezzano, che la Rinunzia da costei fatta sia nulla per disposizione del Jus Civile, che riprova i patti Dotali intorno alle

alle future Successioni, siccome si stabilisce nella *L. ult. D. de Suis, & legit. e nella L. 3. C. de Collation.*

Or egli è da avvertire, che le Leggi Civili, che riprovano i patti intorno alle future successioni, ed alle eredità de' viventi, non anno punto che fare colle Rinunzie, che per antichissima approvata Consuetudine dalle Figliuole, che vanno a marito, e sono dotate di Paraggio, soglion farsi in favor de' loro Padri, o Fratelli in questo Regno, ed in questa Città di Napoli, ove le successioni sono tutto altrimenti regolate di quel, che era dal Jus Civile stabilito.

Si dimostra, che non abbian che fare le Leggi Civili colle Rinunzie, che ne' tempi presenti tra noi si fanno dalle Donne, che vanno a marito.

Fu dalle Leggi Civili riprovato il patto affermativo *de succedendo, & de futura hereditate viventis* non per altro motivo, se non perchè ristringeva la natural libertà di testare, e conteneva il desiderio di procurare la morte altrui *adversus bonos mores*, siccome disse Papiniano nella *L. 29. §. 2. D. de Donat.* e si dispone nella *L. 15. ed ult. C. de Pact.*

Ma questa disposizione del Jus Civile non solo non fu giammai osservata, e messa in uso, ma fu ancora espressamente abrogata dall' Imperator Leone, Filosofo, nella Novella 19 *de Pacto Paterno ex æquo heredem futurum filium*; il quale volle, che nissuno ardisse d' innovare quel, che erasi convenuto ne' contratti Nuziali, conforme si legge in detta Novella, e ci attesta Cujacio nel comento della *L. 15. C. de Pact.* con queste parole: *Verum ut redeamus ad eam pactionem, quæ improbatur hic, admonendi estis, eam probari maxime Novella Leonis Philosophi 19. abrogata nominatim ista Constitutione, quam præterea scribit nusquam fuisse usu receptam. Et non dubito, quin sint multæ Constitutiones in Codice, quæ nunquam usu obtinuere. Hæc nunquam usu obtinuit, ut ait Leo. Confirmatur usus, & abrogatur hæc Constitutio a Leone; & hac etiam ratione, quia hæc pactio, ut hæc filia mea cum filio succedat æqualiter, non est iniqua. Certe non est iniqua, quæ exæquat filios in successione Patris, quos natura exæquabat.*

Il Patto poi negativo *de non succedendo*, il quale ordinariamente si adopera in tutte le Rinunzie de' tempi nostri, fu riprovato dal Jus Civile, perchè escludeva la figlia da quel diritto di succedere, che per disposizione delle Leggi le si apparteneva, siccome si determina nella *L. 3. C. de Collation*, e nella *L. fin. D. de Suis, & legit.* recitate dall' Avvocato della Duchessa di Spezzano.

Ma questo patto ancora fu inappresso approvato dal Jus Canonico, sempre che fosse avvalorato dal giuramento, giusta l' avviso dello stesso Cujacio nel luogo citato: *His est affinis quæstio de non succedendo, an valeat, aut non valeat pactum*

de non succedendo. Et hujus quæstionis definitio hæc est, pactum de non succedendo improbari Jure Civili, ut in eadem specie, si cum Pater filiam nuptui collocaret, in Instrumento Dotis pepigerit, ut Pater decem illi daret, nec speraret aliud ex hereditate Paterna. Hæc pactio reprobatur quasi injusta, quæ excludit filiam jure filiæ. Lex 3. C. de Collation. ait eam improbari Juris auctoritate, id est esse contra Jus publicum, ut ait Lex ult. de Suis, & Legit. hered. ubi Papiniano proponitur eadem Conventio, & concludit, privatorum pactiones legum auctoritate non censeri, idest privatorum Conventiones has maxime, quæ videntur ab officio pietatis recedere, ut filia non succedat Patri ab intestato, non posse legum auctoritati officere. Sed tamen idem accidit huic generi pactionis, quod superiori. Nam ut superior approbata est a Leone, ita & posterior a Pontifice in hoc, cum Filia profitetur se fore contentam, ut nec amplius desideret quidquam, si hoc confirmaverit jurejurando; id enim Pontifex statuit in Cap. Quamvis de Pactis in 6.

Aggiugnesi, che essendo il patto *de non succedendo* riprovato soltanto, perchè non si può coi patti de' privati derogare alla disposizione del Jus Civile, che ha prescritto il modo, e l' ordine delle Successioni; ne siegue, che possa un tal patto confermarsi, ed approvarsi da un altro Statuto, o Consuetudine contraria, secondo che tra gli altri osserva Artmanno Pistore *lib. 4. Quæst. 5. num. 3.* ove dopo aver detto, che era dal Jus Civile riprovato il patto *de non succedendo*, conchiude: *Cum itaque secundum ea, quæ hactenus diximus, ratio, cur hæc pacta prohibita sint, ea tantummodo sit, quod Jus Civile certum modum successionibus præscribens pactis privatorum tolli non possit; sequitur, Statuto, aut Consuetudine hæc pacta rata fieri posse sine juramento: cum id, quod Jure Civili introductum est, contrario Jure Civili tolli possit. Et quod Consuetudine ejusmodi pacta introduci possint, firmat Baldus in L. pactum dotali in 1. opp. ubi Alex. num. 3. Jas. num. 4. Dec. cons. 578. Nat. in cap. Quamvis fol. 6. num. 8. & multis ostendit Rimin. Jun. cons. 164. num. 26. & seqq.*

Per inveterata approvata Consuetudine sono valide le Rinunzie delle Donne maritate.

Quindi sappiamo, che per antichissima approvata Consuetudine è stato derogato alle disposizioni del Jus Civile, e si è dapertutto introdotto, che nelle Rinunzie delle figliuole, che vanno a marito, si ponga il patto di non succedere, acciocchè i beni Paterni si conservino ne' Maschi, i quali propagano le Famiglie, e sono piu utili alla Repubblica ed in pace, ed in guerra. Eccone la testimonianza di Donadei nel *lib. 2. de Renunciat. cap. 3. num. 1: Filiarum Renunciatio-*

nes

nes adeo in usu sunt, quod hominum memoriam excedunt, & expressi Privilegii facultatem habent. Notatur in tex. in L. aquæ, & ibi Glos. C. de Aquæduct. lib. 11. cap. Quibusdam 26. §. præterea Extra de Verb. signif. L. hoc Jure §. ductus aquæ D. de aqua quotid. & æstiv. L. fin. §. fin. D. de aqua pluv. arcen. ibi: Vetustatem vicem Legis obtinere cap. morem dist. 100.

E dopo aver citato varj Dottori prosiegue: *Ex eo, inquam, usu dicere auderem, inductam fuisse Consuetudinem, cum omnia requisita introducendi tales Consuetudines in ipso renunciandi usu insint. Adest primo tacitus Populi consensus, qui ex continuatis actibus arguitur. Adest secundo longissimus usus. Adest tertio, quod talis usus rationi non repugnat cap. fin. Extra de Consuet. L. de quibus D. de Legib. De tacito Populi consensu. difficultari non potest L. eum, qui mutatam D. de Probation. cap. majores de Baptis. cum rarius filiam invenies, quæ non successioni in casu extantis Masculi renunciaverit ad finem conservandarum familiarum, ac divitiarum §. sancimus Auth. de Testam. Talis quidem Familiarum conservatio adhuc Reipublicæ interest L. 1. §. Reipublicæ D. de Ventr. inspic. Fab. de Anna cons. 29. num.* 18.

Populi quidem contradictio in ista Consuetudine introducenda adesse non potest, quia de ejus utilitate agitur, & in ejus favorem inducitur. Nec odiosa judicari poterit talis Consuetudo, cum ad judicandum odium, & favorem alicujus Consuetudinis sola ratio, ejusque finis inspiciendus sit L. qui exceptionem 40. *D. de Condict. indeb. L. si quis nec causam* 4, *& L. rogasti D. Si cert. pet.* Non puo dunque ne' tempi presenti francamente dirsi, che il patto affermativo *de succedendo*, ed il patto negativo *de non succedendo* sieno riprovati dalle Leggi; perchè quelle Leggi, che riprovavano il patto *de succedendo* non furono giammai osservate, anzi furono positivamente abrogate da Leone Imperatore: alle Leggi poi, che vietavano il patto *de non succedendo*, è stato derogato dagli Statuti, e dalle Consuetudini contrarie.

Ma cio non ostante neppure potrebbero quelle Leggi aver luogo in questo Regno, ed in questa Città di Napoli, dove sono le femine escluse dalla successione. Per Legge Civile succedevano le figlie femine insiem coi maschi ai loro genitori, e Congiunti, siccome abrogata la Legge Voconia, che escludeva le femine dalla successione al dir di Perizonio *Differt. de Lege Vocon. e di Vinnio Comment. in lib. 2. Instiut. tit. 23. de Fideicom. heredit.* §. 1. *num.* 3. si determinò

Per Legge Civile le Femine succedevano insiem coi Maschi.

minò da Giustiniano Imperatore nella *L. a Lege* 12. *Tabularum* 14. *C. de Legit. heredib.* & §. 2. *Instit. lib.* 3. *tit.* 1. *de Heredit. quæ ab intest. defer.* e per questo motivo eran proibiti i patti intorno alle Successioni.

In questo Regno, ed in questa Città sono le Femine escluse dalla successione.

All' incontro appresso di noi non possono le figlie femine affatto succedere, ma debbono esser contente della sola Dote, o sia del Paraggio. Imperciocchè l' Imperador Federico Secondo nella notissima Constituzione *In aliquibus tit. de Succes. filior.* escluse le figlie femine dalla successione de' Genitori, e degli altri ascendenti, ai quali ordinò, che succedessero i soli maschi col peso di maritare le sorelle, e le zie col dovuto Paraggio.

La medesima esclusione delle femine viene stabilita dalle Consuetudini di questa Città, nelle quali si determina, che siano le femine escluse da tutte le successioni, anche de' Collaterali, le quali debbano deferirsi ai soli maschi collo stesso peso di maritare le sorelle, e le zie col debito Paraggio *Consuet. Si moriatur*, & *Consuet. Si quis, vel si qua* §. *sed si morienti de Succes. ab intest.*

Or se le femine per la citata Costituzione, e per le Consuetudini non possono affatto succedere, è senza dubbio appresso di noi lecito il patto *de non succedendo*; perchè debbono quelle esser contente della sola Dote, che vien loro data, colla quale an ritrovato marito, nè possono pretendere altro per qualunque successione. Così per l' appunto si legge nel libro terzo delle Leggi Longobarde *tit.* 14. *de Succession.* essersi stabilito dal Re Rotari nella *L.* 14: *Si Pater filiam suam, aut frater sororem suam legitimam alii ad maritum dederit, in hoc sibi sit contenta de Patris, aut fratris substantia, quantum ei Pater, aut Frater in die nuptiarum dederit, & amplius non requirat*. La qual Legge de' Longobardi non fu ignota a' nostri Regnicoli, facendosene menzione nella *Prammat.* 1. *de Feudis* pubblicata dalla nostra Regina Giovanna Seconda. E perciò s' introdusse nel nostro Regno il costume, che andando le femine a marito, dovessero dichiararsi contente della sola Dote ricevuta, e promettere di non piu dimandare altro, e rinunziare a qualsivogliano future successioni.

Per disposizione del Jus Canonico ricevuto in questo Regno sono valide le Rinunzie fatte con Giuramento.

E per maggior fermezza, ed efficacia di tai Rinunzie è stato anche maisempre solito aggiugnersi a quelle il Giuramento, secondo il prescritto del Jus Canonico nel citato capitolo *Quamvis de Pactis* in 6. in cui Bonifacio Ottavo disse: *Quamvis pactum Patri factum a Filia, dum nuptui tradebatur, ut dote contenta nullum ad bona Paterna regressum haberet, im.*

improbet Lex Civilis; si tamen Juramento non vi, nec dolo præstito firmatum fuerit, ab eadem omnino servari debebit, cùm non vergat in æternæ salutis dispendium, nec redundet in alterius detrimentum. La quale disposizione del Jus Canonico è stata dapertutto ricevuta secondo la testimonianza di Brunnemanno nel comento della *L. fin. D. de Suis, & legit.* e specialmente in questo nostro Religiosissimo Regno al dir di Donadei nel luogo citato. Imperciocchè il vincolo del Giuramento è così strettissimo, che violandosi, non solo si offenda la fede umana, la quale non puo tradirsi *L. 1. D. de Constit. pecun. L. 11. D. de Act. emt. L. 20. C. de Transact.* ma ancora la fede data a Dio; e perciò chi contravviene alla promessa giurata è degno di castigo Divino, ed umano *L. 13. §. fin. D. de Jurejur. L. 41. C. de Transact. L. 1. in fin. C. de Sum. Trinit. & Fid. Cathol.* Quindi è, che le donne per evitare lo spergiuro debbano esser ferme, e costanti nella giurata Rinunzia, nè possano quella affatto impugnare *argum. L. 12. §. 1. C. de Sacrosan. Eccles.* Essendo adunque in questo Regno, ed in questa Città il modo, e l' ordine di succedere del tutto differente da quel, che era dal Jus Civile prescritto, non sono applicabili al caso presente le quistioni, e dispute poste in campo dall' Avvocato della Duchessa di Spezzano intorno alla invalidità, ed inefficacia de' patti circa alle future Successioni, ed alle eredità de' viventi; ma si debbono riputar valide validissime, ed approvate da una inveterata ragionevole Consuetudine le giurate Rinunzie, che si fanno dalle Donne, che vanno a marito, per esser queste totalmente escluse dalle Successioni.

S' impugna dalla Duchessa di Spezzano la sua Rinunzia per essere intervenuti in quella il Timore, la Forza, il Dolo, la Lesione, ed il Mendacio.

Ma si soggiunse dall' Avvocato della Duchessa di Spezzano, che le Rinunzie ancorchè giurate erano nulle, quando eransi fatte *vi, metu, dolo, læsione, mendacio*, siccome ebbe vaghezza di provare coll' autorità di Uberto Gifanio, di Coccejo, di Arpretto, e di altri, e colle Decisioni de' Senati stranieri.

Si risponde, che le allegate Autorità, e Decisioni sieno vere, ed incontrastabili; ma che non tornano applicate affatto alla controversa giurata Rinunzia fatta dalla Duchessa di Spezzano, nella quale non intervenne neppure ombra di forza, di timore, di dolo, di lesione, e di mendacio.

Si disse primamente da colui, che la forza, ed il timore si dovea presumere, perchè i Fratelli erano maggiori.

Si dimostra, che nella Rinunzia della Duchessa di Spezzano non ci fu timore, nè forza.

Ma si risponde, che quando nel dì 4. Luglio 1731 si stipularono i Capitoli Matrimoniali, non era D. Vittoria Capano qualche giovinetta di anni tredici, o quattordici, che potesse fa-

facilmente aver paura, o soggezione de' suoi Fratelli maggiori; ma era già donna di anni ventiquattro per esser nata nel 1707, come costa dalla fede del Battesimo da lei stessa esibita, ed i suoi Fratelli avean pochi anni piu di lei, siccome si legge ancora nelle fedi de' loro Battesimi. Quando poi si fece la Rinunzia nel dì 8. di Marzo del 1734, aveva anni ventisette, e fu quella fatta nel Monistero dello Spiritosanto di questa Città fuori della Casa de' Fratelli, ed in un luogo sicuro, e liberò da ogni minaccia, ed in assenza degli stessi suoi fratelli. Qual timore adunque, o qual violenza potrà giammai presumersi in questa Dama di anni 24, e 27, specialmente a riguardo de' Fratelli, i quali non anno sopra le sorelle potestà alcuna, e perciò secondo il comun sentimento de' nostri Dottori riferito da *Donadei* nel luogo citato non si riputano capaci di poter mettere a quelle timore alcuno?

Si disse secondamente, che intervenne nella controversa Rinunzia il dolo, la lesione, ed il mendacio; perchè le furon dati in dote ducati tremila, quandochè il Paraggio importava assai più; e si asserì ne' Capitoli matrimoniali, e nella Rinunzia, che altrettanta ancora era stata la Dote data all' altra sua sorella primogenita Duchessa di S. Nicola; quandochè la Dote promessa a costei fu di ducati 13. m. e 500, e la Dote effettivamente pagata fu di ducati ottomila, e cinquecento.

Si dimostra, che nè dolo, nè lesione, nè mendacio intervenne nella Rinunzia della Duchessa di Spezzano.

Or neppure questo dolo, lesione, e mendacio intervenne nella controversa Rinunzia, e ne' Capitoli della Duchessa di Spezzano. Imperciocchè sebbene fossero stati promessi ducati 13. m. e 500. ne' Capitoli matrimoniali stipulati nel dì 2. Luglio 1719. alla Duchessa di S. Nicola, allorche andò a marito; tuttavia la vera, ed effettiva Dote non fu piu di ducati tremila, e cinquecento, siccome puo ognuno assai ben comprendere dal tenore dei di lei Capitoli.

La effettiva Dote della Duchessa di S. Nicola fu di soli ducati 3500.

Si promisero in questi ducati 13. m. e 500. di Dote da soddisfarsi nel seguente modo. Per ducati 1500. si promise il pagamento di denaro contante libero, ed esplicito, proprio di D. Alfonso, il quale si riservò di dovergli conseguire dal Patrimonio paterno. Per altri ducati 5000. si assegnò in solutum simil somma di Capitale colla sua annualità da essi Fratelli di Capano posseduta sopra l' Arrendamento delle Sete di Calabria. Per gli restanti ducati 7000. si assegnò anche *in solutum* simil somma, che D. Anna Caracciolo di lei madre asserì dover conseguire, cioè ducati 4000. dal Monte Grande della Famiglia de' Signori Caracciolo, ed altri ducati

cati 3000. dal Monte di Oppido. E si promise dai Dotanti di farsi solamente veri, non esatti, nè ad altri ceduti i ducati 7000. conseguendi dai predetti Monti, ed il Capitale de' ducati 5000. sopra l' Arrendamento delle Sete di Calabria, senza che fossero essi tenuti di evizione, intendendosi questi Maritaggi, e Capitale *ceduti per tali, quali a loro competevano senza promessa veruna di esigibilità fog.* 186.

Per vigore di questi Capitoli si pagarono da D. Alfonso a 6. Luglio 1719. al Duca di S. Nicola i suddetti ducati 1500. liberi, ed esplicitì per mezzo del Banco della Pietà *fog.* 154. Nell' anno poi 1749. a 18. Gennajo furono pagati dai Governatori del Monte de' Maritaggi de' Signori Caraccioli ducati 2000. a D. Nicolantonio Gaeta Duca di S. Nicola padre, e legittimo amministratore de' suoi figli procreati colla qu. D. Margherita Capano *fog.* 136.

Oltre a questi ducati 3500. niente altro si esigè dal Duca di S. Nicola, o dai suoi figli. La Partita di ducati 5000. sopra l' Arrendamento delle Sete di Calabria non si acquistò mai dai Signori Gaeta per non essere stata quella giammai nel dominio, e possesso de' Signori Capano; ma si è maisempre posseduta dai Signori di Carmignano Acquaviva, siccome appare dai libri dell' Arrendamento. E per questo motivo si affermò ne' Capitoli matrimoniali, che questo Capitale, ed i Maritaggi s' intendevano *ceduti*, *ed assegnati per tali*, *quali a detti Signori Fratelli*, *ed a detta Signora D. Anna competono*, *e non altrimenti senza promessa veruna di esigibilità fog.* 186.

Nè in iscambio di questa Partita si acquistò mai dal Duca di S. Nicola altro corpo, e specialmente il Territorio sito nel Casale di Soccivo di moggia trenta, siccome vuol inferire la Duchessa di Spezzano da una Istanza prodotta nel 1751. da D. Alfonso nella G. C. nella quale si asserì, che l' annuo staglio di questo territorio erasi pagato al Duca di S. Nicola *in soddisfazione di alcune quantità al medesimo dovute tra le doti della fu D. Margherita Capano sua moglie*. Imperciocchè nella medesima Istanza si dice, che quel territorio si possedeva da D. Alfonso, e da' suoi Fratelli, e che a D. Alfonso aveano i Coloni promesso il pagamento degli annui fitti da loro dovuti; e si dimanda, che sia lecito allo stesso D. Alfonso di affittare ad altri quel territorio. Or se era questo assegnato al Duca di S. Nicola, come potea D. Alfonso esigerne l' annuo fitto, ed allogarlo ad altri? Fu questa asserzione simulata, atteso il Duca di S. Nicola non l' ha

Non si possedè mai dal Duca di S. Nicola il Territorio sito in Soccivo.

l'ha giammai posseduto, nè tampoco i suoi figli: siccome ancora simulata si dee credere la Ricevuta fatta nel 1748. dallo stesso Duca di S. Nicola per gli annui fitti a lui pagati per anni quindici, quando che dal 1719. che fu contratto il matrimonio, fino al 1748. erano passati anni ventinove. Ed in fatti si è presentemente quel territorio ritrovato nella eredità di D. Alfonso, e si è dal S. C. affittato. Assai chiaro è dunque, che la Dote vera, ed effettiva data a D. Margherita Capano Duchessa di S. Nicola fu di ducati 3500, e non già di ducati 8500, siccome si esagera per parte della Duchessa di Spezzano.

Posto cio, dove è il dolo, dove la lesione, dove il mendacio, che si pretende essere intervenuti ne' Capitoli, e nella Rinunzia della Duchessa di Spezzano? La sua dote fu di ducati tremila: la dote data alla Duchessa di S. Nicola fu di ducati tremila, e cinquecento non per altro, se non perchè si ricuperarono per lo Maritaggio ducati duemila per puro accidente. Anzi la sua dote fu maggiore di quella, che ebbe la Duchessa di S. Nicola. Imperciocchè alla Duchessa di Spezzano subito contratto il matrimonio furono pagati i ducati tremila. Ma alla Duchessa di S. Nicola si pagarono soltanto nel 1719. ducati mille cinquecento, e gli altri ducati duemila le furon pagati dal Monte de' Caraccioli nel 1749, cioè trenta anni dopo contratto il matrimonio. E per questo motivo con tanta veridica lealtà si affermò ne' Capitoli della Duchesa di Spezzano, che la Dote di duc. 13. m. e 500. promessa alla Ducchesa di S. Nicola si dovea in realtà valutare per ducati tremila. In somma fu assai migliore la condizione della Duchessa di Spezzano, che quella della Duchessa di S. Nicola, la quale dovè aspettare tanto tempo per aver quel maritaggio. Sicchè si dee piu tosto dire, e con maggior ragione, che fu lesa la Duchessa di S. Nicola, e non già la Duchessa di Spezzano, e che quanto si afferì ne' Capitoli di costei fu tutto vero, verissimo. Il perchè è da conchiudere, e stabilire, che fu valida validissima la giurata Rinunzia fatta dalla Duchessa di Spezzano; perchè non intervennero affatto in quella il timore, la violenza, il dolo, la lesione, ed il mendacio, che si sono cotanto esagerati.

Si pretende dalla Duchessa di Spezzano, che siesi risoluta la sua Rinunzia per la morte di tutti i suoi Fratelli *ab intestato*, e senza discendenti.

Ma considerando l'Avvocato della Duchessa di Spezzano, che nessuna di queste eccezioni legali da lui escogitate potesse in conto alcuno reggere come contrarie ai veri fatti, non potè fare a meno di non concedere, che fosse valida la Rinunzia

fatta

fatta da colei; bensì ripigliò, che erasi questa al presente risoluta per la mancanza de' suoi Fratelli maschi morti intestati. E sostenne coll' autorità di Montano nella controversia 9, che tutte le Rinunzie, che si fanno dalle Donne, che vanno a marito, si debbon presumere fatte *favore masculorum*, e che per quanto ampie sieno, sempre contengano le clausole reservatorie di aver regresso ai beni rinunziati, se mancheranno i maschi senza far testamento; perchè cessando il fine, per cui sono state fatte, debbono aversi per non fatte, per toglier via ogni controversia, siccome si può argomentare dalla *L. cum pater* 77. §. *dulcissimis fratribus meis* 20. *D. de Legat.* 2.

Questo di lui nuovo assunto però non men, che tutti gli altri precedenti, neppure puo sussistere come contrario al fatto. Parla Montano, e tutti gli altri Dottori, che sono dello stesso sentimento, delle semplici Rinunzie fatte dalle Donne maritate senza tante chiare espressioni, e senza tante clausole efficacissime, quante se ne leggono nella Rinunzia della Duchessa di Spezzano; e perciò in simiglianti Rinunzie si dee dar luogo alle conjetture, e presunzioni. Ma la Duchessa di Spezzano espressamente dichiarò, che la sua Rinunzia non si dovesse riputare fatta a contemplazione de' Fratelli, e de' loro eredi, e successori; e che premorendo questi a lei, dovesse essere riputata come qualsivoglia persona estranea, ed essere *penitus* esclusa da tutte le successioni *ab intestato*.

Si dimostra, che la Duchessa di Spezzano rinunziò anche nel caso della premorienza de' Fratelli; e perciò non può a questi succedere.

Ecco le parole della Rinunzia: *Nè si possa allegare detta Donazione, e Rinunzia esserne state fatte a contemplazione di detti suoi Signori Fratelli, e de' loro eredi, e successori come sopra; ma essa Signora Duchessa D. Vittoria omni futuro tempore vuole, che sia riputata come qualsivoglia persona estranea da dette successioni; in maniera che ab intestato s' intenda, e sia penitus esclusa dall' eredità, beni, ragioni, e successioni predette. Quale Rinunzia s' intenda distesa tam ad cognita, quam ad incognita, & penitus ignorata, ancorchè vi fusse speranza sossistente del presente, o per causa, e ragione del passato, e dell' avvenire. E non possano essa Signora D. Vittoria, e suoi figli, e discendenti in nessun futuro tempo venire contro detta Quietanza, Rinunzia, e Donazione, quale sia reale realissima, & cum pacto de non petendo, & etiam per Aquilianam stipulationem, ancorchè di detta Rinunzia, e Donazione bisognasse farsene nel presente espressa, e speciale menzione, in maniera che si abbia per espressa, e dichiarata.*

Nè

Nè possa in tempo alcuno allegarsi , etiam rebus in eodem statu non permanentibus , quod absit , detta Rinunzia essere stata fatta per stile di Notajo nel modo come sopra espressa , mentre si dichiara espressamente , che la presente Rinunzia , e patti predetti sono stati stabiliti di consenso , e volontà di essi Signori Contraenti, e nè altrimenti, e nè di altro modo . E promise di non contravvenire a questa Rinunzia per qualsivoglia causa , e lesione *ETIAM REBUS IN EODEM STATU NON PERMANENTIBUS, QUOD ABSIT fog.*52. Le quali ultime parole suonano lo stesso, che *Etiam præmorientibus Fratribus , quod absit*, e si sogliono usare auguriosamente per tener lungi dal lieto contratto delle Sponsalizie l' infausto nome di morte . Come dunque potrà dirsi, che questa Rinunzia si debba presumere fatta *favore masculorum* , quando chiaramente , e specificatamente dichiarò la Duchessa, che non si potesse *allegare detta Donazione, e Rinunzia esserne state fatte a contemplazione de' detti suoi Signori Fratelli , e de' loro eredi , e successori ?*

Le presunzioni , e le conjetture non anno luogo , allorchè si sono tutte le particolari circostanze espresse al dir di Venulejo nella *L.* 137. §. 2. *D. de Verb. obligat. In eo , quod tempore , atque facto finitum est , nullus est conjecturæ locus*. Non si ricorre ad interpretazione , quando le parole son chiare . *Cum in verbis nulla est ambiguitas , non debet admitti voluntatis quæstio* scrisse Paolo nella *L. ille , aut ille D. de Legat.* 3. Cessano allora gli argomenti , e tacciono gli Avvocati secondo l'avvertimento di Baldo nel *Cons.* 164. *vol.* 2.

Questa è l' unica Cautela inventata da' nostri Savj per potere escludere le Sorelle dalle successioni de' Fratelli , e dar luogo agli altri Congiunti , siccome ci attesta il Regente de Marinis nella osservazione alla *Decis.* 581. del Regente Reverteri con queste parole : *Ex quorum dictis certa , & indubitata conclusio constitui potest ; nimirum filiam , sive Sororem renunciantem ab intestata patris , sive Fratris successione nullatenus a Collateralibus excludi posse ; nisi expresse in contractu Renunciationis sit dictum , ut Renunciatio sit adeo potens, & efficax , ut si contigerit , patrem , vel Fratrem renunciatarios sine descendentibus mori , & ab intestato , ut filia , vel Soror ipsa renuncians succedere non possit , sed quod succedant alii ab intestato venientes . Istamque unicam esse cautelam pro exclusione filiæ , sive Sororis renunciantis , & inclusione Collateralium scripserunt DD. quos referunt , & sequuntur Consiliar.*

Theo-

Theodorus cit. Allegat. 36. num. 34, & Caput. ad Consuetud. Neapolit. Consuetud. Si moriatur par. 3. §. 4. num. 3. vers. Item si in successione.

E Gio: Tomaso Minadoi nel *Cons.* 22. ci avverte, che quando nella Rinunzia interviene la Stipulazione Aquiliana, ancorchè morissero i fratelli, a contemplazione de' quali sarà stata quella fatta, non possa la Sorella aver regresso ai beni rinunziati: *Nec dicatur quod ista Renunciatio videtur facta contemplatione Fratrum; ergo ipsis cessantibus Renunciatio non opitulatur, ut per Bald. & Salyc. in L. pactum, quod dotali C. de Collat. . . . . Nam hic intervenit pactum reale, & Renunciatio juris de futuro, ut ex lectura contractus apparet, quo casu etiam si juramentum non intervenisset, prout intervenit, potuit juri de futuro renunciari L. 1. ubi Gloss. & Doct. C. de Pact. Ac etiam intervenit Aquiliana stipulatio, & per consequens licet cessaverit causa Renunciationis, ita quod Fratres, vel illi, quorum contemplatione fuerit facta, essent mortui, non tamen poterit Soror ad jus renunciatum, & deductum in pactum reverti. Ita eleganter declarat Lud. Roman. in Cons. 22. in 2. dub. quem sequitur Anton. de Alex. in L. stipulatio hoc modo concepta D. de Verb. oblig. Et ita reperio, quod consuluit subtilius Socin. in Consil. 34. vers. Sed prædictis videtur obstare vol. 4. ubi considerat unum satis ad propositum. Nam dicit ipse, quod id, quod dicitur præsumi contemplatione Fratrum factam Renunciationem, est, quando simpliciter filia renunciavit, sed quando exprimitur causa, tunc non habemus recurrere ad conjecturas.*

Per la Stipulazione Aquiliana non puo la Sorella aver regresso ai beni rinunziati, ancorche muojano i Fratelli, a contemplazione de' quali avrà rinunziato.

Non altrimenti Menochio nel *Cons.* 401. *num.* 118. ci lasciò scritto: *Quod renuncians dicitur omnino exclusa, quando verba Renunciationis sunt adeo clare concepta, ut manifeste appareat renunciantem voluisse comprehendere hunc successionis casum. Ita enim doctrinam Bartol. in dict. L. qui Romæ §. duo fratres quæst. 6. de Verb. oblig. egregie declarant ibidem Ripa num. 77. Jason. in dict. L. 1. num. 17. Cod. de Pact. Soc. Sen. in Cons. 34. num. 5. lib. 4.*

Oltre di chè queste tacite, e presunte volontà si sogliono considerare nelle Rinunzie, che si fanno dalle figlie al padre, e non già nelle Rinunzie, che si fanno dalle Sorelle ai Fratelli. Ci è molta differenza tra la Rinunzia, che fa la figlia al padre, e la Rinunzia, che fa la sorella ai fratelli. Nella Rinunzia fatta al padre, morendo costui senza figli maschi, succede la figlia rinunziante; perchè si presume, che il padre voglia piuttosto, che succeda la figlia sua ere-

Ci è differenza tra la Rinunzia fatta dalla figlia al Padre, e la Rinunzia fatta dalla Sorella ai fratelli.

de necessaria, che gli altri eredi legittimi. Ma nella Rinunzia fatta ai fratelli non succede la sorella, se muojono coloro senza figli, ma succedono gli altri Congiunti; perchè ne' fratelli non si presume quello stesso affetto, che è nel padre, avendo i fratelli non per altro fine voluto la Rinunzia della sorella, se non per escluderla nel caso, che morissero intestati, e senza figli, nel qual caso solo poteva la sorella loro succedere. Se dunque fu questo caso preveduto, ed in questo caso la sorella rinunziò, come potrà ella poi succedere, quando avverrà un tal caso, contra la espressa forma della Rinunzia? Dee ella senza dubbio essere allora esclusa dalla successione de' fratelli, e deesi dar luogo agli altri Congiunti legittimi successori.

Odasi di grazia quel, che scrisse al nostro proposito il Regente Rovito nel *Conf. 44. lib. 1. num. 9: Et mortuis ipsis fratribus sine descendentibus, soror habetur, ac si non esset in rerum natura. Nec possunt applicari termini tex. in d. L. 1. §. sed videndum D. de Succes. Edict. per partem allegati, quod ex nova causa posset ipsis succedere. Procedit enim ille tex. in filio, cui delata erat bonorum possessio ex prima parte Unde Liberi, & excludebatur renunciatione, & non aderant alii, qui poterant succedere ex parte Unde Legitimi. Et pulcra verba dixit Baldus Conf.* 437. *dub. 2. vol. 1, quod licet filia uti filia sit exclusa, quia renunciavit; decedente tamen Patre ab intestato Lex 12. Tabul. ex tacita voluntate Patris, cum Filia sit de suis, & de necessariis heredibus, eam vocat, & non uti Filia simpliciter, sed ex Patris supervivente voluntate admittitur D. de Jur. Codicil. L. si quis cum nullum. Jura enim favent magis Filiis in Patris substantia, quam ceteris heredibus. L. suum quoque, & L. sed etsi sub conditione §. nepotes D. de Hered. instit. Alex. Conf. 29. n. 4. lib. 3.*

At in Fratre nec nova voluntas potest considerari, ut non obstante renunciatione Soror ipsi succedere valeat: nova causa nulla adest: renunciavit ut Soror, quomodo vult succedere ut Soror? Non renunciavit ex prima, ut possit succedere ex secunda, ut in Filio. Isti sunt termini in d. l. 1. §. sed videndum D. de Success. Edict. Nulla supervenit hic voluntas Fratris tacita, ut Soror admittatur; nam hæc tacita voluntas consideratur a lege in filio, ut optime declarat Bald. d. Conf. 437. vol. 1. Nec Renunciatio Sororis D. Clementiæ poterat in alio verificari, nisi in successione ab intestato, videlicet mortuis Fratribus sine filiis ab intestato. Hic casus fuit prævisus ab utroque scilicet renunciante, & accipiente; nam nullus alius ade-

aderat casus: ergo per necesse successioni ab intestato in casu mortis Fratrum sine filiis fuit renunciatum; Fratres enim poterant ad libitum disponere tam inter vivos, quam ex testamento Merlin. Controvers. Forens. Cap. 5. num. 1. Poterant ergo Fratres disponere, & in hoc casu non proderat Renunciatio.

Non sic est in filiis, qui sunt sui, & necessarii heredes tam ab intestato, quam contra Testamentum. Et commune votum est in filiis, quod non disponente Patre, & decedente ab intestato, extranei non præferantur filiis L. cum acutissimi C. de Fideicom. L. cum Avus D. de Condit. & demonstrat. nec Renunciatio fuit recepta ea mente a Patre. Secus in Fratre, qui ad alium finem non recepit Renunciationem Sororis, nisi ut ipsam excluderet a successione, eo decedente ab intestato non relictis filiis, nam aliter succedere non poterat Soror. Ergo si in specie fuit prævisus casus iste mortis Fratrum ab intestato sine filiis, & in hunc casum recepta Renunciatio, quomodo succedente, & eveniente eodem casu, possumus dicere, sororem debere succedere contra Renunciationem, & omnem Jurisjurandi dispositionem?

E nel num. 26. soggiunse: *Omnes Doctores loquuntur in Renunciatione facta a filia nubente Patri, qui eam recipere intelligitur in beneficium descendentium, adeo quod si descendentes non adsint tempore mortis Patris, filia succedat . . . . Contractus Renunciationis sunt diversi, factum est diversum, in sorore renunciante fratri pro se, & heredibus simpliciter, nullus Doctor dixit, quod verba Pro Heredibus intelligantur pro descendentibus.*

Lo stesso sostengono il celebre Francesco di Andrea in una sua Allegazione riferita da Carlantonio Bottiglieri *de Succes. theor. 49. num. 32*, e Giulio Capone *controvers. 41. num. 14. & Disceptat. 116. num. 18*, le di cui parole per non esser tediosi, e spiacevoli ben volentieri si tralasciano. Sicchè dunque avendo la Duchessa di Spezzano espressamente rinunziato con tante clausole alla successione de' Fratelli, non puo ella stessa oggi pretendere di succedere a D. Alfonso suo fratello, e dire, che la Rinunzia debba intendersi fatta *favore masculorum*, e che estinti questi, le sia lecito di succedere a' medesimi; ma si dee dar luogo agli altri legittimi Successori, la di cui persona si rappresenta dal solo Duca di S. Nicola.

E piu ancora si è dimandato dal Procuratore della Duchessa di Spezzano il Preambolo di D. Anna Caracciolo di lei Ma-

Non compete alla Duchessa di Spezzano il Preambolo di D. Anna Caracciolo sua Madre, nè tampoco il Paraggio nè beni Materni.

Madre ne' beni dotali *fog.* 23, ancorchè nella Procura non gli si fosse ingiunto questo speciale mandato *fog.* 137. Ma si è ristretta dal di lei Avvocato questa domanda al solo Paraggio de' beni materni, ancorchè fossero passati dalla morte di colei anni trentatre, e piu.

Questa dimanda alcerto è la piu importuna, che potesse mai farsi. Primieramente le osta l'ampissima Rinunzia da lei fatta, colla quale, essendo allora vivente la sua Madre, dichiarò di essere stata dotata de' beni materni, e rinunziò a qualsivogliano ragioni, che le potessero competere sopra i beni Materni, e le Doti, e ragioni dotali Materne.

Rinunzia della Duchessa di Spezzano ai beni Materni.

Le parole della Rinunzia sono le seguenti: *E parimente la medesima Signora Duchessa D. Vittoria col detto consenso, ut supra, spontaneamente in presenza nostra come dotata, e sodisfatta di Paraggio de' beni suoi Paterni, Materni, ed altri, e ben contenta di dette doti di nuovo quieta a maggior cautela li detti Signori D. Alfonso, D. Antonio, e D. Pietro Capano suoi Fratelli assenti, e me Notaro per essi presente delle Doti predette per ogni parte, porzione, legittima, Paraggio, e loro supplemento, e per ogni altra ragione le compete al presente, e le potesse competere per l'avvenire sopra tutti, e qualsivogliano beni PATERNI, MATERNI, E DOTI, E RAGIONI DOTALI MATERNE fog.* 51. Essendosi dunque detto, che la Duchessa di Spezzano era stata dotata de' beni Paterni, e Materni, ed avendo poi ella espressamente rinunziato ai beni Materni, dee esser da questi totalmente esclusa, siccome si puo leggere appo *Decio conf.* 31.

Preambolo di D. Anna Caracciolo spedito nel 1742. dalla G. C. in beneficio de' suoi figli maschi col peso di dotare le figlie femine.

Inoltre essendo morta intestata nel 1742. D. Anna Caracciolo con lasciare i soprammentovati tre suoi figli Maschi, costoro le succedettero, escluse le figlie femine, e ne' beni siti fuori del distretto di questa Città, e ne' beni siti nel distretto della medesima. Imperciocchè per la notissima Costituzione *In aliquibus. tit. de Succes. filior. Comit.* la quale ha luogo non solo ne' beni Paterni, ma ancora ne' beni Materni, siccome per uso, e costume avvalorato dall' autorità delle cose giudicate si è comunemente ricevuto al dir di Afflitto nel Comento della stessa Costituzione *num.* 48, e nella *decis.* 178, e del Presidente de Franchis *Decis.* 171, di Capecelatro *Decis.* 135, e di altri, debbono ne' beni siti fuori del distretto di questa Città succedere soltanto i figli Maschi col peso di dotare le Sorelle. E similmente per la notissima Consuetudine *Si moriatur tit. de Succes. ab intest.* debbono espressamente succedere i figli maschi col peso di maritare le figlie fem-

femmine ne' beni siti dentro al distretto di questa Città; Onde non potea la Duchessa di Spezzano succedere alla sua Madre per la esistenza dei figli Maschi. Ed in fatti a' 5. Novembre 1742. fu dalla G. C. interposto il decreto di Preambolo di D. Anna Caracciolo *ab intestato* in favor di D. Alfonso, D. Antonio, e D. Pietro Capano dilei figliuoli col peso di dotare le Sorelle, se non erano state dotate *fog.* 28.

Nè puo competere ora alla Duchessa di Spezzano la Legittima, o veramente il Paraggio sopra i beni Materni. Imperciocchè avendo ella in ispezialità rinunziato alla Legittima, ed al Paraggio, ed al loro Supplimento, che le potesse competere sopra i beni Materni, siccome si legge nelle di sopra trascritte parole della Rinunzia, non puo affatto piu pretender cosa alcuna, ma dee esserne totalmente esclusa, conforme si raccoglie dalla *L.* 25.§.2. *C.de Inoffic. testam.* in cui Giustiniano Imperatore rescrisse, che potea il figlio pregiudicato dal Padre nella Legittima dimandare il Supplimento di questa, ancorchè avesse accettato il testamento paterno, se non avesse specificamente rinunziato alla Legittima, ed al Supplimento di quella: *Nullum sibi filium facere præjudicium, sed legitimam partem repleri, nisi hoc specialiter sive in Apocha, sive in Transactione scripserit, vel pactus fuerit, quod contentus relicta, vel data parte de eo, quod deest; nullam habeat quæstionem; tunc enim omni exclusa querela, Paternum amplecti compelletur Judicium.*

Senzachè essendo morta D. Anna Caracciolo, siccome si è tocco di sopra, nel 1742, ed essendo dal giorno della di lei morte passati anni trentatre, non puo aver luogo la dimanda del Paraggio, o sia della Legittima, che si potrebbe al presente pretendere dalla Duchessa di Spezzano. Imperciocchè siccome per lo lunghissimo corso di anni trenta si prescrive ogni azione personale, conforme si dispone nella *L. sicut* 3. *C. de Præscrip.* 30. *annor.* così ancora l'azione del Supplimento del Paraggio, o vero della Legittima, quando non si prescriva per lo spazio di soli anni cinque ad esempio della querela del Testamento Inofficioso, come opinò Bartolo nel Comento della *L. si quis Filium in fin. C. de Inoffic. Testam.* seguito da Cujacio *lib.* 5. *Observat. cap.* 30, e da altri, si dee certamente prescrivere ancora per lo stesso spazio di anni 30. *irrevocabiliter*, & *absque spe Restitutionis in integrum*, come per comun sentimento di tutti i Dottori afferma Merlino *de Legitima lib.* 5. *tit.*

Per lo lunghissimo corso di anni 33. si è prescritta l'azione forse competente alla Duchessa di Spezzano per lo Paraggio ne' beni Materni.

3. *quaest.* 10. *num.* 8. E in verità la Prescrizione di anni trenta stabilita la prima volta da Teodosio Seniore, e poi pubblicata, ed ampliata da Teodosio il Giovane, e da Valentiniano di lui Collega, come osserva Cujacio *lib.* 1. *Observat. cap.* 18., è stata maisempre dalle Leggi assaissimo favorita, come quella, che dando fine ai litigj, conserva la pace delle famiglie, e 'l pubblico bene, che dalla pace delle famiglie dipende, siccome si dice nella *L.* 1. *D. de Usucapion.* e nella Novella dell' Imperator Valentiniano *de Praescript.* 30. *ann. omnib. caus. opponen.* E fu perciò chiamata da Cicerone *Orat. pro Aul. Caecin. Finis sollicitudinis, ac periculi litium*, e da Cassiodoro *lib.* 5. *Variar. Patrona humani generis*. Di maniera che sebbene si offendesse per quella il privato jus del terzo; purnondimeno è stata per gli addotti motivi da' Sagri Canoni approvata, conforme si legge nel Decreto di Graziano per tutta la Causa 16. *quaest.* 3, e nelle Decretali di Gregorio IX. *lib.* 2. *tit.* 26. *de Praescript.* e nel *lib.* 6. delle Decretali di Bonifacio VIII. nel *tit. de Praescript.* E secondo la disposizione de' Canoni ha avuto ancora vigore nel nostro Regno *Constitut. Duram, & diram consuetudinem tit. de Praescript. & Pragmat.* 1. *eod. tit.* Onde nella Decisione fatta dalle quattro Ruote del S. C. a 23. Dicembre 1738. confermata, e pubblicata a' 22. Dicembre 1742. dal Nostro Sovrano si determinò, che doveva aver luogo in questo Regno la Prescrizione. Sicchè non può al presente dopo il lunghissimo spazio di anni trentatre dimandarsi dalla Duchessa di Spezzano il Paraggio, o sia la Legittima ne' beni Materni, per essersi prescritta ogni azione di poterla conseguire, e per essersi da lei espressamente a quello rinunziato.

Si pretende dalla Duchessa di Spezzano, che non debba darsi termine ordinario alle eccezioni da lei dedotte contra la sua Rinunzia.

Ma non pertanto lusingandosi invano la Duchessa di Spezzano di poter ottenere il chiesto Preambolo di D. Alfonso suo Fratello morto intestato, e senza figliuoli, ed il Paraggio ne' beni Materni, ha lo spirito [chi 'l crederebbe?] d' insistere, che si deferisca esecutivamente dalla G. C. a queste sue dimande; con tutto che conosca molto bene, che le eccezioni da lei dedotte contra la sua ampissima giurata Rinunzia sieno bisognose di altissima indagine, e come tali si debbano sottoporre al termino ordinario. Quindi afferma esser superfluo questo termino ordinario; perchè le cose, che si dovrebbero nel termino provare, cioè la Lesione, il Mendacio, ed il difetto del consenso, che intervennero ne' suoi Capitoli, e nella sua Rinunzia, assai manifestamente appajono dalle Scritture già negli Atti esibite. Si

Si risponde per contrario dal Duca di S. Nicola, che essendosi da lui fatto chiaramente conoscere, che nè anche per ombra intervennero nella Rinunzia della Duchessa di Spezzano il timore, la violenza, il dolo, la lesione, ed il mendacio, si dovrebbe costei esecutivamente escludere dalla pretesa successione di suo fratello, non potendosi per mezzo di tai eccezioni in conto alcuno impugnare la giurata validissima Rinunzia dalla medesima fatta; e che costando in pronto della insussistenza, ed improbabilità di quelle eccezioni, non si dovrebbero affatto sottoporre a termino con dar luogo ad un altro lungo litigio; ma le si dovrebbe una volta per sempre dinegare in tutto udienza.

Si dimostra, che al piu si debbano sottoporre a termine ordinario le Eccezioni della Duchessa di Spezzano, e fratanto si debba interporre il Preambolo in favor del Duca di S. Nicola.

Ma lasciando ciò da parte, ognuno, che è nel Foro alquanto versato, abbastanza comprende, quanto sia stravagante quest' altra pretensione della Duchessa di Spezzano. Il presente giudizio di decreto di Preambolo introdotto in questo Regno al dir del Presidente de Franchis *Decis.* 204. *num.* 1. per vigore de' Riti 178. 181. e 286. della G. C. della Vicaria, col quale si sogliono dichiarare gli Eredi *ex Testamento*, o *ab Intestato* per poter rappresentare la persona del Defunto, e tutti i dilui diritti, si è un giudizio sommario, il quale suol farsi senza la solita tela giudiziaria. Quindi è, che non possa impedirsi la interposizione del Decreto di Preambolo da alcune eccezioni intrigate, e bisognose di alta indagine; ma nelle successioni *ex testamento* si concede dal Giudice il possesso de' beni ereditarj all' erede scritto; e nelle successioni *ab intestato* al legittimo successore; e si sottopongono a termino ordinario le eccezioni de' Contraddittori, secondo si puo leggere appresso Anna nell' *Allegat.* 19.

Or avendo il Duca di S. Nicola legittimo Successore opposto alla Duchessa di Spezzano la Rinunzia giurata Reale, e abdicativa espressamente fatta alla pretesa successione del suo Fratello; ed avendo colei replicato, che debba tal Rinunzia reputarsi nulla per difetto di volontà, e di consenso, e per essere in quella intervenuto meto, dolo, lesione, e mendacio, e per esser dal Jus Civile riprovata, si dee dalla G. C. esaminare la validità, o invalidità di quella, e fratanto non si puo interporre il decreto di Preambolo in favor della Duchessa, che ha contro di se un pubblico solenne Strumento di giurata ampissima Rinunzia. Imperciocchè la eccezione della Rinunzia si è eccezione perentoria, la quale impedisce alla Rinunziante di poter pretendere in giudizio il possesso de' beni rinunziati, allora quando le si oppone un altro parente legittimo successore, operando la Rinunzia la esclusione della Rinunziante;

la quale *nec agendo* , *nec excipiendo* può essere intesa , e si da luogo agli altri successori, che non an dipendenza da lei. Laonde da nostri supremi Tribunali si è maisempre costantemente praticato di dare il possesso agli altri legittimi successori, e riservare le ragioni alla Rinunziante nel giudizio Petitorio ordinario.

In compruova di che non ci rincresca di quì rapportare la testimonianza di Donadei *lib.*2. *de Renunciat. cap.* 32. *num.*251: *Sexta exceptio peremtoria est exceptio Renunciationis , quæ dicitur exceptio litis finitæ Bart. in L. postquam C. de Pact. ubi Decius num.* 9. *verf. in nostris terminis, Bernar. Roc. Placen. in Prax. Judic. tit. de except. lit. finit. fol. mihi* 305 , *&* *impedire videtur litis ingressum Reg. Sanfel. in sua Prax. Judic. sect.* 44. *Imo & immissionem renuncians non potest habere , quando incontinenti de non jure illius constat per oppositionem alicujus interesse prætendentis , vel Agnati per text. apertum in L. si is , a quo in princ.* 53. *D. Ut in posses. legat. dummodo Agnatus in promtu de jure suo doceat ad exclusionem Renunciantis*.

E dopo aver citato varj Dottori soggiunge: *Et novissime Reg. Rovit. Cons.* 1. *num.* 24. *vol.* 1. *dicens omnes concludere , quod quando Agnati in promtu docent de jure suo exclusivo feminarum , Agnatus est immittendus in possessionem, & filiæ reservanda jura in Petitorio , cum in summariis Judiciis admittitur liquidum jus contradictoris . Et quod ita semper fuit practicatum in S. R. C. Neapolit. dum procedit , & judicat sola facti veritate inspecta , & Agnati habent intentionem fundatam ex Instrumento Renunciationis . Ubi Renunciatio sit jurata , Agnatorum intentio fundatur , quia intentio fundatur per Instrumenta Quietationum , quoniam Renunciatio operatur exclusionem personæ, quæ poterat jus habere, & facit locum aliis successoribus arg. L.* 2. *§. sed si sint D. ad S. C. Tertyl. L. Pater filiam* 14 , *L. si quis* 31. *D. de Inoffic. Testam. Renuncians enim nec agendo , nec excipiendo audiri potest . Et agendo obstat ei exceptio intentionis , & facti , maxime quando adest pactum de non petendo , quo paciscentes obligantur naturaliter non petere , cum Renunciatio operatur ab initio carentiam juris , & in illis juribus renunciatis regressum habere non permittitur Castrens. Cons.* 212. *Bald. in L. pactum C. de Collat. ubi Glos. in verbo succedat.* Del che si può osservare ancora il Regente de Marinis sopra la *Decis.*418. del Regente Reverteri num. 35 , ove diffusamente tratta questo punto. Osta dunque alla Duchessa di Spezzano la validissima giurata Ri-

Rinunzia reale, abdicativa da lei fatta, la quale per niffun verfo fi puo ora da lei ftefla impugnare; e perciò dee effere ella onninamente efclufa dalla pretefa fucceffione di D. Alfonfo fuo fratello; o al piu fi debbono fottoporre a termino ordinario le eccezioni da lei dedotte contra una tal Rinunzia.

CAPITOLO II.

Si dimoftra, che dal Duca di S. Nicola non fiefi fatta Rinunzia alcuna; e che nè tampoco gli ofti la femplice promeffa fattane dalla fua Madre.

QUantunque dal Duca di S. Nicola non fi foffe fatto atto alcuno, contro del quale veniffe, impugnando il fatto proprio, cosicchè gli poteffe effer di oftacolo per confeguire la intera fucceffione del fuo zio materno D. Alfonfo, che a lui folo per giuftizia fi appartiene: pur tutta fiata la Ducheffa di Spezzano vedendofi per tutti i capi efclufa dalla fucceffione del fuo Fratello D. Alfonfo, difpettofamente imprende ad obbiettare, che neppure fi debba ora dalla G. C. interporre quefto Preambolo in favor del folo Duca di S. Nicola; attefochè dalla di lui Madre fi fece anche ampiffima Rinunzia *per eadem verba*, che fu da lei fatta; e perciò ofta parimente a colui una tal Rinunzia.

E quì prima di ogni altra cofa fi potrebbe rifpondere, qual diritto, qual azione puo mai avere la Ducheffa di Spezzano di fare nel prefente giudizio fimile obbiezione? Avendo ella rinunziato a quefta fucceffione, ed avendo con giuramento dichiarato di voler effere riputata eftranea, le manca l'azione da poter altrui contraftare quefta fteffa fucceffione; e mancandole l'azione, non puo affatto effere intefa nel prefente giudizio *L. fi Pupilli §. videamus D. de Negot. geft.*

La Ducheffa di Spezzano effendo efclufa per la fua Rinunzia non puo fare nel prefente Giudizio oppofizione alcuna al Duca di S. Nicola.

Tuttavia ad efclufione di quefta frivola, e vana obbiezione gioverà fapere, che ne' Capitoli matrimoniali ftipulati nel dì 2. di

Si promife foltanto dalla Madre del Duca di S. Nicola la Rinunzia.

2. di Luglio 1719. tra la Signora D. Anna Caracciolo Vedova di D. Francesco Capano, e D. Alfonso, D. Antonio, e D. Pietro Capano dilei figliuoli, e lo Spettabile Regente D. Ottavio Gaeta Duca di S. Nicola, e D. Nicolantonio di lui figliuolo per lo matrimonio, che dovea contrarsi tra D. Margherita Capano, e D. Nicolantonio Gaeta si promise, che dovesse D. Margherita con effetto subito contratto il Matrimonio, e menata in casa del Marito rinunziare, come dotata di Paraggio a tutte, e qualsivogliano successioni con patto di non più domandare, e di non succedere *fog.* 183. *a* 198. Contratto poi il matrimonio, e menata già D. Margherita nella casa del Duca di S. Nicola, non fu da lei fatta la promessa Rinunzia; nè dai dotanti si cercò, che si fosse quella effettuata, nè quando si pagarono i primi ducati 1500. al solo Duca di S. Nicola, nè quando si pagarono dopo la di lei morte gli altri ducati 2000. dal Monte de' Caraccioli, siccome si legge nelle Partite de' Banchi *fol.* 156. *a* 155.

Non puo nuocere al Duca di S. Nicola la Rinunzia promessa dalla sua Madre per esser questa premorta a D. Alfonso, e per venir questa eredità ad esso deferita dopo la di lei morte.

Or non puo affatto nuocere all' odierno Duca di S. Nicola per la presente successione di D. Alfonso suo Zio materno, la Rinunzia promessa dalla sua Madre, ancorchè si fosse quella veramente fatta coll' obbligo dei di lei beni, e de' beni del marito. Imperciocchè è la sua Madre premorta a D. Alfonso, e vien quella Eredità ad esso deferita dopo la di lei morte. E veramente egli è massima ricevutissima appresso tutti i nostri DD. avvalorata da chiare disposizioni di Legge, e da infinite decisioni de' nostri Supremi Tribunali, che esclusa la Madre per la Rinunzia, non sono esclusi i figli, i quali succedono *ex propria persona*, allora quando la Madre rinunziante sarà morta prima de' rinunziatarj, perchè morendo poi i rinunziatarj dopo la madre, succederanno a questi i dilei figli. Cio si raccoglie inprima dalla *L. si ex patronis* 10. §. *fin. D. de Bonis libertor.* nella quale il Giureconsulto Ulpiano riferisce il sentimento di Giuliano, che dice, che possa un figlio succedere ai beni de' liberti dell' Avo, non ostante che suo Padre sia stato diredato da questo Avo, se prima muoja il Padre, e poi l' Avo: *Idem ait, si Pater me exheredavit, avus meus patrem meum; & prior avus decesserit, ab utriusque libertis me repelli, Sed si ante Pater decessisset, postea avus; dicendum erit, nihil mihi nocere Patris exheredationem ad avitorum libertorum bona.*

Lo stesso si raccoglie dalla *L.* 6. *D. de Injust. rupt. testamen.* in cui lo stesso Giureconsulto Ulpiano ci dice, che se un Padre aven-

avendo diredato il figlio avrà instituito erede un' estraneo sotto qualche condizione, e morendo avrà lasciata la nuora col ventre pregnante, se l' erede instituito non accetta l' eredità, ed il figlio si ritrova premorto, puo il nipote nato dopo dal ventre pregnante succedere all'avo *ab inteſtato*, perchè non fu la eredità deferita al Padre premorto. *Si quis, filio exheredato, nuru prægnante relicta; decesserit, & extraneum sub conditione instituerit, & pendente conditione post mortem patris, vel deliberante herede instituto de adeunda hereditate, exheredatus filius decesserit, & nepos fuerit natus, an rumpat testamentum? Et dicemus, testamentum non rumpi; cum nec exheredari hujusmodi nepos deberet ab avo, quem Pater præcedebat. Plane si forte institutus omiserit hereditatem, hunc avo suo futurum heredem ab intestato non dubitatur. Utrumque propriis rationibus. Nam adgnascendo quidem is rumpit, quem nemo præcedebat mortis tempore: ab intestato vero is succedit, cum ante eum alii non est delata hereditas: non fuisse autem filio delatam hereditatem apparet, cum deliberante instituto decesserit.*

Il che piu chiaramente ci viene espresso da Triboniano nel §.7. *Institut. lib. 3. tit. de Heredit. quæ ab intest. defer.* colle seguenti parole: *Si filius exheredatus fuerit, & extraneus heres institutus; & filio mortuo, postea certum fuerit, heredem institutum ex testamento non fieri heredem, aut quia noluit esse heres, aut quia non potuit, nepos Avo suus heres existet; quia quo tempore certum est intestatum decessisse patremfamilias, solus invenitur nepos, & hoc certum est.*

Or essendo lecito argomentare dalla diredazione alla Rinunzia, siccome la diredazione del Padre non nuoce ai figli, i quali vengono *ex persona propria* per non essersi deferita al Padre l'eredità; così non dee nuocere ai figli la Rinunzia fatta dalla Madre morta prima del fratello rinunziatario. Così appunto ci avverte Roberto Maranta nella disputazione 10, ove esaminando la presente quistione adduce le citate Leggi, e dice: *Tertio pro ista parte adducitur tex. in L. si quis filio D. de Injust. rupt. testamen. ubi si testator exheredat filium suum, qui moritur ante testatorem, talis exheredatio non nocet Nepotibus ex illo filio, ex quo habetur pro non facta. Ergo eodem modo minime debet nocere Renunciatio, cum validum sit argumentum de exheredatione ad Renunciationem, prout hoc simili argumento utitur Paul. de Castr. in d. L. qui superstitis col. 2. Quarto adducitur text. in L. si quis posthumos §. si filium 2. D. de Liberis, & posthum. ubi nepos præteritus rumpit te-*

Non nuoce ai figli la Rinunzia fatta dalla Madre morta prima del fratello Rinunziatario per non essersi a quella deferita la Rinunziata Eredità.

teſtamentum , quando filius exheredatus moritur ante patrem , & hoc non eſt ex alio , niſi quia nepos ſubintrat locum , & venit ex perſona propria . Nam ſi veniret ex perſona Patris, noceret ſibi exhæredatio Patris.; ſed non nocet , quia Patri non fuit delata hereditas . Et ita in caſu noſtro excluſio Matris mortuæ ante fratrem non nocet nepotibus ſubintrantibus locum ex perſona propria. Et ad idem eſt textus conformis in L. ſi ex patronis § fin. D. de Bon. libert.

E ſenza fallo i figli , i quali in mancanza della lor Madre ſono invitati per Legge di Giuſtiniano a concorrere nella ſucceſſione del Zio, ſono invitati per la propria perſona , non già per mezzo della perſona della loro Madre . Aſcendono eſſi al grado materno , cioè a quella proſſimità , che la Madre occupato avrebbe, ſe non foſſe ella premorta ; ma non s' inveſtono della Perſona della Madre, nè dei diritti della medeſima. Sottentrano eſſi al luogo della Madre per lo Succeſſorio Editto , per cui rimoſſo il piu proſſimo , ſi da luogo nella ſucceſſione all' altro , che viene immediatamente appreſſo *L. 1. Cod. de Succeſſor. Edict.*

Oltre a ciò la Rinunzia contenendo in ſe maiſempre quella condizione, ſe la eredità rinunziata ſi deferiſca alla rinunziante *L.ult.C. de Pact.* non puo nuocere ai figli la Rinunzia fatta dalla Madre premorta al Rinunziatario, alla quale non ſi è deferita la rinunziata eredità, perchè queſta Rinunzia ſi reputa come non fatta, ſecondochè lo ſteſſo Maranta nella citata diſputazione 10. *num.* 8. affermò : *Pro parte vero contraria affirmativa , ſcilicet quod imo dicti nepotes admittantur, non obſtante contractu, & repudiatione Matris, adducitur primo, quia iſte contractus, & Renunciatio Matris habet tacitam conditionem annexam , ſcilicet ſi ſucceſſio ei deferatur. Quæ conditio impleretur, quando ſoror moreretur poſt fratrem ; ſed quando moritur ante fratrem, conditio evaneſcit, quia nunquam fuit delata ſibi hereditas : ergo Renunciatio habetur pro non facta. Ita in terminis tenet Paul. de Caſtr. in d. l. qui ſuperſtitis col. 1. & ibi etiam Franciſc. de Aret. in 7. col. & Imol. D. de acquir. heredit. Idem tenet Bald. & Alex. in l. pactum dotali C. de Collat. & Bald. in L. fin. col. 4. C. de Pact. & Socin. in conſ. 182. col. 2. in 2. vol. Unde nepotes debent ſuccedere , quia Renunciatio nullum præbet eis obſtaculum , ex quo pro non facta habetur . Et prædictis adde Socin. in conſ. 91. col. 2. in 1. vol. Secundo adducitur. Nam quando ſoror renuncians moritur ante eum, de cujus hereditate agitur , filii ſubintrant ſtatim in locum matris, non ex perſona matris, ſed ex perſona propria ex beneficio legis*

gis tradito in Auth. Cessante C. de Legit. hered., adeo, quod repræsentant illum eumdem gradum, quem repræsentat soror in capillo. Ita tenet Bar. in L. 1. § si filius ff. de Conjung. cum emancipat. liber. & Bart. imo Paul. de Cast. Franc. de Aret, & communiter DD. in d. L. qui superstitis, & Bart. in L. 3. C. de liber. præter. & Alex. in d. L. pactum dotali, & ibi etiam Paul. de Castr. & idem Paul. in Cons. 5. in 2. vol. Si ergo est jus proprium istorum, sequitur, quod illi non censetur per Matrem renunciatum; unde possunt succedere.

E nel numero 14. conchiude, che questa sia la piu comune opinione avvalorata di migliori ragioni, e che nissuno Dottore contrario possa rispondere al disopra addotto argomento; ancorchè i figli fossero eredi della Madre premorta: *Pro solutione hujus quæstionis concludo, & firmo, hanc secundam partem tanquam magis communem, & melioribus rationibus fulcitam, & maxime per primum argumentum, ad quod nullus Doctor, qui vult tenere primam partem, potest respondere, scilicet quia Renunciatio censetur facta sub conditione, si successio deferatur; sed quia non fuit delata, defecit conditio, & habetur pro non facta L. Mævius, & L. qui heredi D. de Condit. & demonstr. Nam sicut conditio expressa impedit nativitatem actionis, ita etiam & conditio tacita, ut est glos. notis. in L. item quia D. de Pact. Quod ad hoc ponderant ibi Bald. de Ro. Ale. Jas. & communiter DD. & glos. in L. 2. § creditum, & ibi Jas. in 2. col. D. Si cert. petat. per L. cedere diem D. de Verbor. signif. Ante ergo quam sit purificata ista conditio per delationem successionis, nullum jus est ortum per talem Renunciationem. Ergo cessante conditione, cessat Renunciatio, & per consequens id, quod non est, non potest opponi filiis succedere volentibus c. non præstat de Reg. Jur. in 6. Possunt enim dicere filii, quod eorum Mater nunquam renunciavit, ex quo non habuit effectum Renunciatio. Et hæc responsio judicio meo sola tollit omnia argumenta contraria, sive sint filii heredes, sive non.*

Per queste ragioni ci fa sapere il Presidente de Franchis, il quale distese la sua decisione 67. intorno a questo punto, che la comune opinione sia, che non osti a' figli la Rinunzia della Madre premorta: *Communis, & vera est conclusio, quod si filia, vel soror renunciaverit Patri, vel fratri amplissima Renunciatione, quod si ex eis filii nascantur, & filia, vel soror decedant ante patrem, vel fratrem, quod Renunciatio filiis prædictis non obstet ex mente omnium in L. qui superstitis D. de Acquir. heredit. . . . . Ea potissimum ratione, quia*

Decisioni del S.C. che non osti a' Figli la Rinunzia della Madre premorta, ancorche fossero Eredi della medesima.

quia ad hereditatem avi, vel patrui ex propria persona veniunt, licet gradum maternum subingrediantur.

E nel num. 7. soggiunge aver luogo questa massima, ancorchè i figli sieno eredi della Madre: *Obtinere etiam, quod filii sint heredes Matris, quia Renunciatio prædicta intelligitur, si hereditas ad renunciantem devolvatur, non autem si ad filios, mortua Matre, devolvatur. Et promissio facta per Matrem pro se, & heredibus de non contraveniendo etiam cum juramento intelligitur prout cantat, scilicet quod nec ipsa, nec ejus heredes contravenient Renunciationi factæ per matrem hereditatis, quæ ad eam devolvetur.*

Ed il Canonico de Luca nella Osservazione sopra questa decisione dice doversi reputare come oracolo quanto quella contiene. E sebbene gli sembri arduo, che avendo la madre rinunziato anche per gli suoi eredi, non debba tal Rinunzia nuocere ai figli, che sono dilei eredi; purnondimenò sostiene doversi questa opinione abbracciare nel giudicare: *Oraculum est præsens decisio . . . . Arduitas est, quando renuncians pro heredibus renunciaverit, & filii sint heredes Matris præmortuæ, an renunciatio noceat filiis, & Dominus meus pluries pro nepotibus refert judicatum. Quod etiam testatur Minad. in Consiis. In aliquibus notab. 3. n. 10. & tenent Facbin. Cancer. Fab. Graf. & alii, quos refert idem Thesaur. n. 5. & tam in successione descendentium, quam Collateralium probat, & decisum testatur Rovit. conf. 23. lib. 1. Regens Latro dec. 4. ubi Ginzius ita judicatum refert junctis aulis, D. Hadier. Controv. 23. n. 11.* E dopo aver arrecata l' opinione contraria soggiunge: *Priorem opinionem amplectendam esse opinor in judicando, juxta quam pluries decisum Rovit. R. Latro, & alii allegati referunt, & comprobat D. Staiban. cent. 2. resol. 181. a num. 61.*

Ed il Regente Rovito nel *conf. 23. num. 24. & 25.* ci assicura essersi maisempre così deciso dal S. C. nè potersi piu mettere in dubbio una tal quistione: *Sic semper in Supremo hujus Regni Senatu judicatum, ac proinde stantibus tot continuatis decisionibus subdit, non esse amplius de hac quæstione dubitandum*, siccome riferisce il Reg. de Marinis *Resolut. Jur. lib. 2. cap. 189. n. 91.*

Vengono i Nipoti alla Eredità del Zio per puro beneficio della Legge, *& ex propria persona*, e non già per la persona della di loro Madre.

Nè osta, che essendo i figli Eredi della Madre, debbano essere esclusi dalla eredità del Zio, siccome sarebbe esclusa la Madre, se fosse stata viva. Imperciocchè questi figli sono ammessi come nipoti alla eredità del Zio per puro beneficio della Legge, non già per la persona della Madre, la quale es-

essendo premorta, non acquistò mai tale eredità, nè potè lasciarla tra i suoi beni giusta il divisamento di Bartolomeo Kellebentz *de Renunciat. successſ. qu.* 33. *n.* 53: *Nihil obest, quod nos versemur etiam in linea collaterali, in qua regulariter proximior excludit remotiorem, & consequenter cum hujus prædefunctæ Sororis liberi in hoc casu tantum ex repræsentatione Matris admittantur Auth. Cessante C. de Suis, & legit. æquum etiam esse, ut jure huius utantur, cum is, qui in locum alterius succedit, eadem plane jure, quo antecessor suus, uti debeat L. in omnibus* 175. § *non debeo cum simil. D. de Reg. Jur. & consequenter eos non minus, atque ipsam Matrem, exclusos esse.*

Respond. admittuntur nepotes isti ad Avunculi successionem ex solo Legis beneficio, & liberalitate, quæ succedendi hoc jus non minus nepotibus in linea collaterali quoad avunculi, vel patrui successionem, quam nepotibus in linea descendenti quoad hereditatem ascendentium liberum esse voluit d. Auth. Cessante; non vero ex persona matris. Nam cum successio ista Matri utpote jam prædefunctæ nec delata fuerit, nec etiam competierit; non etiam consequenter istam in bonis habere, vel ad heredes suos transmittere potuit L. nemo plus D. de Reg. Juris. Et quidem etiam in casu, quo Matris hereditatem repudiarunt, ab Avunculi successione non excluduntur; & propterea ex solo Legis beneficio istam nepotibus obvenire, eamque ex propria habere persona, nec etiam matris Renunciationem eis quicquam officere posse dicendum est. Voluit enim Lex in solo jure, & facultate succedendi, non etiam successionem amittendi liberos istos matri subrogare d. Auth. Cessante.

Stante cio, chi non vede, che ci sia una grandissima differenza nel presente Giudizio tra la Duchessa di Spezzano, ed il Duca di S. Nicola? La Duchessa di Spezzano è quella stessa persona, che ha rinunziato, e si è ritrovata viva nel tempo, che è devoluta la rinunziata eredità. Ma il Duca di S. Nicola non è quello, che ha rinunziato: promise di rinunziare bensì la sua Madre; ma non si è trovata viva nel tempo di una tal successione.

Nel presente Giudizio ci è grandissima differenza tra la Duchessa di Spezzano, che ha rinunziato, e si è trovata viva nel tempo della controversa successione, ed il Duca di S. Nicola, che non ha rinunziato, e non si è trovata viva la di lui Madre, che promise di rinunziare.

Poteva invero la Duchessa di Spezzano rinunziare alle future successioni *L.* 1. *C. de Pact. L.* 21. §. *filiafamilias D. de Pact. L.* 19. *C. de Donat.* Ma dopo aver rinunziato non può ella stessa aver regresso a' beni una volta rinunziati, siccome scrisse Ulpiano nella *L.* 14. §. 9. *D. de Ædil. Edict. Remittentibus enim actiones suas non est regressus dandus.* Non può ella impugnare il fatto proprio *L.* 25. *D. de Adoption. L.* 42.

42, & 62. *de Re judic.* *L. 9. princ. D. de Curat. Furiof.* Sarebbe lo stesso, che ingannare i contraenti, se fosse lecito contravvenire a' patti già fatti con essersi rinunziato a' proprj diritti, siccome si raccoglie dalla *L. 29. C. de Pact.* ove si dice: *Sancimus nemini licere adversus pacta sua venire, & contrahentes decipere . . . Cum alia sit regula Juris antiqui, omnes licentiam habere his, quæ pro se introducta sunt, renunciare*. Non ci è nel Jus Naturale precetto piu religioso, che il dover osservare le cose promesse giusta il divisamento di *Puffendorfio de Jur. Natur. & Gent. lib. 3. Cap. 4. §. 2.* Onde Samuele Strichio *Dissert. Juridic. Francofurt. Vol. ult. Dissert. de Impugnatione facti proprii regulariter illicita cap. 1. num. 37.* ci dice: *Exceptio enim hæc: Venis contra factum proprium est litis finitæ, & ingressum ejus impedit Matth. Vesembec. part. 4. consf. 194. num. 30.* E ci avverte, che cio proceda anche nel fatto illecito, e nullo per Legge, come si raccoglie dalla *L. 7. C. de Liber. caus. Non enim meretur auxilium Legis qui se facto proprio in necessitatem conjecit L. 7. §. 1. D. Qui satisd. cog.* specialmente se il fatto sia vallato di Giuramento. *Nam juratus actus fortior est, quam simplex L. 77. §. 23. D. de Legat. ut fere videatur actus juramento confirmatus nulla ratione impugnari posse Vesembec. part. 3. consf. 131. num. 33. Nam qui juravit, ait Psal. 15. vers. 4. in damnum suum, & non mutat, is habitabit in monte Domini . . . . . Juxta illud Psal. 88: Quæ procedunt de labiis meis non faciam irrita . . .*

Non puo la Duchessa di Spezzano aver regresso ai beni rinunziati, ed impugnare il fatto proprio.

Anzi avendo rinunziato la Duchessa di Spezzano alle successioni de' suoi Fratelli, perdè subito ogni jus, e cominciarono quelle ad appartenersi agli altri legittimi successori, secondo espressamente si determina nella *L. 1. §. 6. D. de Successor. Edict. Qui semel noluit bonorum possessionem petere, perdidit jus ejus, etsi tempora largiantur; ubi enim noluit, jam cœpit ad alios pertinere bonorum possessio*. Laonde non è piu lecito ad essa di dimandare le rinunziate Eredità, siccome si raccoglie dalla *L. sicut 4. C. de Repudian. Heredit.* ove si dice: *Delatam repudians successionem post quærere non potest*. Non potendo dunque ella impugnare il fatto proprio, non puo succedere alla eredità del suo fratello D. Alfonso, che con giuramento, ed espressamente rinunziò.

Il Duca di S. Nicola non impugna il fatto proprio; nè gli puo nuocere la Rinunzia promessa dalla di lui Madre.

All' incontro il Duca di S. Nicola non ha rinunziato: nè hà ratificato la Rinunzia promessa dalla Madre, ancorchè si fosse il danaro Dotale pagato dopo la morte di sua Madre:

dre: nè impugna ora il fatto proprio; ma pretende quella successione, alla quale vien dalla Legge chiamato, e per ottener la quale non gli può nuocere la Rinunzia promessa dalla di lui Madre. Imperciocchè avendo origine le successioni dalla pubblica autorità delle Leggi, si ricerca la espresa, e speciale Rinunzia di colui, che è il proprio successore *L. fin. C. de Indict. Viduit. tollen.* e non essendosi la Rinunzia da costui fatta, nissun altro può fare, cosicchè non abbia luogo la disposizione delle Leggi delle successioni *L. nemo* 55. *D. de Legat.* 1. Imperciocchè per Legge nissuno può nuocere ad un altro, ed apportar pregiudizio ai diritti altrui *L.* 74. *D. de Reg. Jur. Non debet alteri per alterum iniqua conditio inferri.* Il fatto di uno nuoce a se stesso, non già può nuocere agli altri *L.* 155. *eod. Factum cuique suum, non adversario nocere debet.* Nè può alcuno pattuire per un altro: *Nec paciscendo, nec legem dicendo, nec stipulando quisquam alteri cavere potest L.* 73. *eod.* Inoltre per potere uno essere obbligato, dee il contratto farsi dalla propria persona, altrimenti sarà vano l'obbligo *L.* 11. *D. de Obligat. & Action. Quæcumque gerimus cum ex nostro contractu originem trahunt, nisi ex nostra persona obligationis initium sumant, inanem actum nostrum efficiunt*; poichè nissuno può essere obbligato per lo contratto altrui: *Certissimum enim est ex alterius contractu neminem obligari L.* 3. *in fin. C. Ne uxor pro marito.*

Dunque non avendo esso Duca di S. Nicola fatto Rinunzia alcuna, niun pregiudizio gli può arrecare la Rinunzia promessa dalla sua Madre, tuttochè si fosse realmente fatta, per esser colei premorta al suo fratello D. Alfonso, della di cui successione al presente si tratta.

Ed è tanto vero, che non possa affatto nuocere ai figli per la successione del loro zio materno la Rinunzia fatta dalla Madre premorta, che lo stesso Maranta prima di ogni altro nella citata Disputazione 10. fondatamente sostenne, che ai figli, ancorchè eredi della Madre, ed in concorso degli zii nissun nocumento apportar potesse la Rinunzia da costei fatta, allorchè fosse premorta, e perciò pensò d'inventare una cautela, colla quale fossero i figli della Rinunziante esclusi unicamente in concorso de' loro zii materni. Onde fu di sentimento, che si dovesse nelle Rinunzie pattovire, che i figli dovessero avere per rata la Rinunzia della Madre, ancorchè questa fosse premorta, ed essi pretendessero di venire *ex propria persona*, siccome si legge nel fine della medesima Disputazione.

Cautela di Maranta per escludere i figli della Rinunziante solo in concorso de' loro zii materni.

Or questa Cautela di Maranta usata ne' Capitoli della Madre del Duca

Non osta al Duca di S. Nicola la Cautela di Maranta usatane' Capitoli della sua Madre, perche non vuol egli concorrere coi suoi Zii Materni a qualche Successione, ma bensì vuol succedere a questi morti intestati, e senz' altri Eredi, e Successori, il qual caso non è compreso nella Cautela di Maranta.

Duca di S. Nicola neppure gli puo ostare per la presente successione; mentre lo scopo di quella Cautela altro non fu, se non se che non potessero i figli della Rinunziante dopo la morte di costei pretendere di concorrere cogli zii materni a qualche successione, ancorchè venissero *ex propria persona*, conforme si raccoglie non solo dal tenore della intera Disputazione, ma ben anche dallo stesso suo Sommario, ove si dice: *Utrum si filia nupta renunciat bonis Paternis, maternis, & fraternis, & moritur ante fratrem, mortuo postea fratre, an filii sororis Renunciantis succedant una cum Avunculis in hereditate fraterna, non obstante Renunciatione Matris cum juramento, maxime si sunt heredes matris?* Ma non si prescrisse mai in questa Cautela di Maranta, che morendo intestati gli zii materni dotanti, e Rinunziatarj senza altri eredi, e successori, eccetto che i soli figli della Rinunziante, non potessero costoro a quelli succedere.

Nel caso presente non ha mai il Duca di S. Nicola, mentre sono stati vivi i fratelli di sua Madre, contravvenuto alla Rinunzia da colei promessa, nè ha giammai preteso di succedere insiem cogli zii a qualche eredità, che gli sarebbe senza meno spettata, se non avesse la sua Madre fatto uso nella promessa Rinunzia della citata Cautela di Maranta. Pretende egli al presente di succedere ai suoi zii materni, e Rinunziatarj, perchè son morti intestati, e senza discendenti, o altri legittimi successori. Il qual caso non essendo compreso, nè giammai avuto in mira nella Cautela di Maranta, non puo questa a lui nuocere per la pretesa successione di D. Alfonso suo zio materno. Imperciocchè siccome la piu ampia Rinunzia, ancorchè fatta dalla sua Madre premorta, non gli apporterebbe impedimento alcuno per una tal successione, secondo che si è di sopra abbastanza provato, così ancora la Cautela di Maranta in quella usata, la quale unicamente gli si vorrebbe opporre, non puo affatto nuocergli per non comprendere questo caso, ed in conseguenza si dee giudicare, come se non si fosse di quella fatto giammai uso. Laonde trattandosi di una Rinunzia promessa dalla Madre premorta, non puo questa nel caso presente essergli di menomo ostacolo.

Nè tampoco osta al Duca di S. Nicola la Indennità promessa dal suo Padre ai Dotanti per esser morti questi senza altro Erede, che esso Duca.

Nè per poter ottenere questa successione dee il Duca di S. Nicola rifare a persona alcuna quel tanto, che conseguirà, siccome sarebbe tenuto per vigore della Indennità promessa dal suo Padre, ed Avo. Fu questa Indennità promessa a D. Alfonso, a D. Antonio, e a D. Pietro Capano, ed ai di loro eredi, e successori. Oggi son morti intestati tutti, e tre questi

fii fratelli, nè an lasciato altro erede legittimo, che esso Duca di S.Nicola figlio della loro sorella ad essi premorta. E' dunque costui esente da tal obbligo per essersi in lui come erede dei cennati suoi Zii dotanti, e rinunziatarj confusa ogni azione *L. 71. D. de Fidejussor.* Dal che apertamente si vede, che siccome osta alla Duchessa di Spezzano la giurata Rinunzia da lei fatta, per essersi ritrovata viva nel tempo della controversa successione, e per non potere impugnare il fatto proprio; così per l'opposito non osta al Duca di S. Nicola la Rinunzia fatta dalla sua Madre per esser colei premorta a' suoi fratelli rinunziatarj, nè gli osta la Cautela di Maranta in quella usata per non molestarsi presentemente da lui i suoi Zii rinunziatarj, nè i di loro eredi, e successori, volendo egli soltanto succedere al suo Zio D.Alfonso morto intestato, e senza discendenti, alla di cui successione viene *ex propria persona*, e per mero benefizio delle Leggi chiamato. Si dee dunque interporre esecutivamento in suo favore il chiesto decreto di Preambolo della intera eredità del suo Zio Materno D. Alfonso per non ostargli eccezione alcuna.

Si pretende dalla Duchessa di Spezzano di succeder sola al suo Fratello D. Alfonso ne' beni soggetti alle Consuetudini Napoletane come piu prossima con escluderfene il Duca di S. Nicola per non ammetterfi da quelle la Subingressione.

Ma nondimeno essendo certissima la Duchessa di Spezzano di non potere affatto aspirare alla successione del suo fratello D.Alfonso per lo positivo ostacolo della giurata ampissima Rinunzia da lei fatta, e sentendo una natural dispiacenza di doveri quella unicamente appartenersi al solo Duca di S. Nicola, si è ingegnata di contrapporre a costui una nuova non aspettata eccezione, colla quale almeno in apparenza si vantasse di poterlo escludere da una tal successione, acciocchè in questa maniera lo potesse alquanto indurre a secondare la dimanda del Supplimento del Paraggio da lei fatta nel S. C. ed a deferire a tutte le altre azioni da lei nel medesimo S.C. dedotte. Quindi ricorrendo ad una rancida sofistica opinione, ha dimandato con una Istanza nella G. C. interporsi soltanto in suo benefizio il Preambolo del suo fratello D. Alfonso ne' *beni soggetti alle Patrie Leggi* fog. 23. con averne soggiunto la ragione in un' altra Istanza fog. 124; perchè *colle Patrie Leggi non si ammette la Subingressione, quando non esiste il fratello, e perconseguente succede, la persona piu prossima al defunto.* Sopra la quale opinione fondando tutta la sua intenzione, crede, che essendo essa piu prossima al suo fratello, debba succedere sola in tutti i di lui beni siti nel distretto di questa Città, e debba escluderne il Duca di S. Nicola figlio dell' altra sorella premorta, per non essere a costui lecito di rappre-

presentare per vigor delle Consuetudini Napoletane la persona della sua Madre.

A questa pretensione si potrebbe rispondere in primo luogo, che avendo la Duchessa di Spezzano espressamente rinunziato a qualunque ragione, che le potea competere *Etiam Jure Consuetudinario di questa Città di Napoli*, non possa ora avvalersi di qualunque disposizione delle Consuetudini, la quale fosse per avventura a lei favorevole.

Si dimostra, che la prossimità del grado si ricerchi dalle Consuetudini soltanto nella successione de' Collaterali della Linea Superiore; e che nella Linea Inferiore ha luogo soltanto il Jus di Rappresentazione.

Ma posto cio da banda, si risponde, che non abbian mai le Consuetudini negata la Subingressione a' figli delle sorelle premorte, che concorrono colla sorella viva alla successione del Zio Materno, e che non abbian giammai disposto, che in una tal successione debbasi attendere la prossimità del grado, siccome puo ognuno di leggieri comprendere dal tenore della Consuetudine *Si quis, vel si qua §. Sed si morienti tit. de Succes. ab intestat.* Imperciocchè in questa Consuetudine si ricerca solamente la prossimità del grado nella successione de' Collaterali della Linea Superiore, di maniera che morendo uno senza figli, e lasciando Congiunti per parte di suo Padre, cioè i fratelli di suo Padre, ed altri Ascendenti della linea contentiva Paterna, quali sono i suoi Zii, i figli degli Zii premorti, i Prozii, ed altri Ascendenti Paterni, gli debbano succedere in tutti i beni i piu prossimi di questi, senza potere i figli degli Zii premorti concorrere cogli Zii viventi, e ne' beni Materni gli debbano succedere i piu prossimi per parte della Madre. Ma non si ricerca questa prossimità del grado nella successione de' Collaterali della Linea Inferiore; perchè ha luogo in questa linea il Jus di Rappresentazione in infinito, con esser preferiti maisempre i Maschi, ed i discendenti da' Maschi. A segno tale, che morendo uno intestato senza figliuoli, gli debbano succedere i Fratelli viventi ugualmente, ed i Figli, Nipoti, Pronipoti, e altri discendenti in infinito de' Fratelli premorti, con essere escluse da tal successione le femine in concorso de' Maschi, purchè non fossero mascoliate, nel qual caso tanto esse, quanto i loro figliuoli sono della stessa condizione de' maschi. Ma se il defunto non lascerà affatto fratelli, o figli, e discendenti di costoro, allora in mancanza di questi debbano succedere le sorelle vive insiem coi figli, e discendenti delle altre sorelle premorte.

Si confuta la opinione del solo Rodoerio contraria alla disposizione delle Consuetudini, a tutti gli altri Dottori, ed alle continue Decisioni della G. C. e del S. C.

Nè quelle parole della citata Consuetudine: *Et in præmissis appellatione fratris soror non continetur* possono in conto alcuno significare, che non si dia luogo alla Rappresentazione, quando succede al fratello la sorella, siccome si

sfor-

sforzò di sostenere nel fine del passato secolo il solo Gio: Leonardo Rodoerio nella sua giovanile età di anni ventisei contra la comune opinione di tutti gli altri Dottori nel suo Consiglio 13. senza addurne alcuna concludente probabile ragione. Imperciocchè tutti gli altri nostri Dottori anno concordemente insegnato, che debba il figlio della sorella premorta concorrere insiem coll'altra sorella viva per disposizione non meno del Jus Civile, che della citata Consuetudine, la quale volle soltanto dichiarare, che siccome per Legge Civile ordinariamente sotto nome di fratello veniva ancora compresa la sorella, così non fosse sotto un tal nome questa compresa, quando volesse concorrere col fratello vivente. Quindi nissuno da che furono compilate le Consuetudini fino al tempo presente, a riserba del solo testè citato Rodoerio, ha mai dubitato, se potesse il figlio della sorella premorta concorrere insiem coll' altra sorella viva nel succedere al suo Zio Materno. Ma si è soltanto dubitato, se in una tal successione della sorella viva insiem co' figli dell' altra sorella premorta si desse luogo alla Rappresentazione in infinito, siccome si dispone dalla citata Consuetudine nella successione de' fratelli vivi insiem co' figli, e discendenti de' fratelli premorti. Ed essendo state maisempre uniformi alla disposizione della citata Consuetudine, ed alle irrefragabili autorità de' nostri Dottori le decisioni della G. C. della Vicaria, la quale senza una minima esitazione ha interposto il decreto di Preambolo del Fratello morto intestato ne' beni siti nel distretto di questa Città sottoposti alla disposizione delle Consuetudini Napoletane tanto in favor della di lui Sorella viva, quanto de' figli dell' altra sorella premorta; si è stimata del tutto opera perduta il diffonderci nel provare piu distesamente questo punto da tutti risaputo, con addurre in questa Allegazione le Autorità de' nostri Dottori, le quali per comodo di chi le volesse aver sotto gli occhi si sono in disparte raccolte in una Dimostrazione fatta su questo proposito. Sicchè dunque niente giova alla Duchessa di Spezzano per succedere al suo fratello D. Alfonso la prossimità del grado da lei vantata; ma ostandole, siccome si è detto di sopra, la sua Rinunzia, dee a colui succedere il solo Duca di S. Nicola figlio dell' altra sorella premorta.

CAPITOLO III.

Si dimoſtra, che non poſſa la Marcheſa di Ducenta D. Marianna Gaeta ſuccedere a D. Alfonſo Capano ſuo Zio Materno per la giurata Rinunzia Reale, e Abdicativa da lei fatta.

LA Marcheſa di Ducenta D. Marianna Gaeta ſorella carnale del Duca di S. Nicola ha chieſto ancora il Preambolo di D. Alfonſo Capano ſuo Zio Materno ſenza tenerſi conto della Rinunzia da lei fatta; sì perchè i ducati duemila promeſſi in dote ne' Capitoli Matrimoniali furono fittizj, e *ad pompam*, nè mai furon pagati, nè eſatti; sì perchè le Rinunzie alle future ſucceſſioni, ed alle Eredità de' viventi ſono riprovate dalle Leggi, ſecondo le quali deeſi ora per gli Ordini Sovrani giudicare; sì anche perchè le Rinunzie nulla vagliono, *nihilo accepto. fog.* 107.

Si è oppoſto dal Duca di S.Nicola, che non poſſa queſta dimanda aver luogo; perchè fu la ſua ſorella non ſolo dotata dal comune Padre, ma ancora provveduta dal dilei marito D. Antonio Folgori Marcheſe di Ducenta di una conſiderevole ſopravvivenza di annui ducati duemila, e cinquanta; e perciò fece ampia Rinunzia Reale, e abdicativa a qualſivoglia ſorta di ſucceſſione inteſtata. Onde non potea ella ſuccedere al comune zio D. Alfonſo per oſtarle la Rinunzia, la quale per inveterata Conſuetudine del noſtro Regno è valida validiſſima; nè potea dopo il lunghiſſimo corſo di anni trentaquattro dir di nullità di queſta Rinunzia per oſtarle la Preſcrizione *fog.* 121.

Capitoli Matrimoniali, e Rinunzia della Marcheſa di Ducenta coll' obbligo del Marito in caſo di contravvenzione.

E a dir vero nel dì 1. di Ottobre 1740. ſi ſtipularono i Capitoli Matrimoniali da Notar Franceſco Palomba per lo matrimonio di D. Marianna con D. Antonio Folgori Marcheſe di Ducenta, e furono ſoſcritti dal Duca Padre, da D. Marianna, e dal Marcheſe di Ducenta. In queſti Capitoli il Duca di S. Nicola D. Nicolantonio Gaeta Patrizio Napoletano del Sedile di Porto cedè, e diè *in ſolutum* al Marcheſe di Ducenta per le doti di D. Marianna ſua figlia la ſomma di ducati duemila, che egli conſeguir dovea dalla Univerſità

della

della Terra di Rosa in Provincia di Calabria per un credito Istrumentario di Capitale, e terze decorse, e si obbligò di fargli veri, reali, non esatti, nè ad altri ceduti per la esistenza del Credito *tantum*, senza esser tenuto per la esigibilità. All' incontro il Marchese D. Antonio da buono estimatore de' meriti della sua futura moglie donò a colei tutte le gioje, ed altri donneschi abbigliamenti, che le mandava prima di celebrarsi solennemente le sponsalizie. Si obbligò ancora di corrispondenle annui ducati quattrocencinquanta terziatamente per lacci, e spille. Inoltre si convenne, che, premorendo il Marchese alla moglie, fossero tenuti i suoi Eredi a corrispondere a costei annui ducati duemila durante la sua vita, e Veduità, acciocchè potesse vivere col decoro conveniente al suo stato. Ai quali ducati duemila volle, che si aggiugnessero altri annui ducati cinquanta, come si legge nell' Albarano esibito *fog.* 108.

Di piu D. Marianna coll' espresso consenso del Marchese D. Antonio suo futuro sposo promise di rinunziare, siccome cedè, e rinunziò al Duca suo Padre, ed ai dilui eredi, e successori anche estranei, e donò *irrevocabiliter inter vivos ogni ragione, azione, parte, e porzione, Legittima, Paraggio, e loro Supplemento, e tutte altre ragioni, che al presente le competono, e potrebbero per l' avvenire competerle sopra tutti, e qualsivogliano beni presenti, e futuri, ragioni, eredità, e successioni sue Paterne, Materne, Doti, e ragioni dotali Materne, Fraterne, Sororie, Zierne, ed Averne . . . . . che da allora avanti se le devolvessero ab intestato tantum per eredità, successioni, e linee dette, & aliter undecumque, quomodocumque, & qualitercumque, & a quocumque, eziandio per le Consuetudini di Napoli . . . . . per Aquilianam Stipulationem ..... togliendosi da mezzo tanto per se, quanto per li suoi figli nasituri da questo matrimonio . . . . . e per patto di non dimandare, e di non succedere.*

Finalmente nel caso che D. Marianna *constante matrimonio*, o i figli, che da questo si procreassero, contravvenissero alla Rinunzia, o in alcun modo molestassero il Duca D. Nicolantonio, ed i suoi eredi, e successori, si obbligò il Marchese D. Antonio di assumere in se stesso il giudizio intentando, e di cavare il Duca, ed i suoi eredi, e successori indenni, ed illesi da tal molestia con pagar loro di proprio danaro quanto D. Marianna, e i suoi figli conseguissero *fog.* 110. *a* 120.

 Or

S' impugna dalla Marchesa di Ducenta la sua Rinunzia come contraria alle Leggi.

Or non si niega dalla Marchesa di Ducenta, che la sua giurata Rinunzia fu reale, e abdicativa: si pretende soltanto, che nissun conto debba farsi di quella per esser le Rinunzie alle future successioni, ed alla eredità de' viventi riprovate dalle Leggi, giusta le quali deesi ora per gli Ordini Sovrani decidere, e per non essersi da lei ricevuta Dote alcuna.

Ma una tal pretensione non può affatto sussistere. Imperciocchè le Leggi Civili, che riprovano i patti intorno alle future successioni, ed alle eredità de' viventi, non anno punto che fare colle Rinunzie, che per antica approvata Consuetudine dalle figliuole, che vanno a marito, e sono dotate di Paraggio, soglion farsi in favor de' loro Padri in cotesto Regno, ed in cotesta Città di Napoli, ove le successioni sono tutto altrimenti regolate di quelche viene dal Jus Comune stabilito; siccome si è di sopra abbastanza provato ad esclusione della consimile opposizione fatta dalla Duchessa di Spezzano. Onde sembra inutile confutare più diffusamente una tal pretensione con ripetere fastidiosamente le cose già dette, alle quali ci rimettiamo.

Si dice dalla Marchesa di Ducenta, che la sua Dote fu fittizia, e ad *pompam*.

Ma si soggiugne per parte della Marchesa di Ducenta, che ella non ricevè Dote alcuna, perchè la Dote di ducati duemila a lei promessa fu fittizia, *& ad pompam*.

Si risponde in primo luogo, che tanto sia Dote la Dote vera, quanto la Dote apparente, allora quando il Marito si è contentato di quella Dote apparente, e si è già effettuato il Matrimonio, e si è conseguito il desiato fine. Onde non si può pretendere altra Dote da' beni Paterni giusta il divisamento *di Kellebentz de Renunciat. success. Nobil. famil.* nella Giunta alla *quist. 42. n. 38*: *Cum Dos eum principaliter in finem filiabus constituatur, ut citius, & commodius nubere possint, si honeste fuerint elocatæ, & tali Marito desponsatæ, qui ipsorum statui sit conveniens, & ob divitias, quas ipse possidet, nullam expetat Dotem, quod tunc ulterior Dos a Parente non sit extorquenda: Nam cum finem Dotis filia vere consequuta fuerit, nulla superest causa, vel ratio, quare alia, & quidem a Parente sit Dos solvenda, cum & maritus, & filia eum ab obligatione, & constitutione istius liberatum velint.*

Si dimostra, che tra' Nobili sieno solite, e permesse le Doti ad *pompam*.

Non è cosa nuova il costituirsi la Dote per pompa, ed apparenza; ma è stato ciò solito farsi anche ab antico non tanto da' plebei, i quali non troppo si curano delle finzioni, e delle vane pompe, quanto da' Nobili, i quali son quelli, che per decoro de' Matrimonj richieggono sovvente l' appa-

ren-

renza di Doti grandi, quantunque non vere. Documento se ne ha nella *L. si quis 9. C. de Bonis proscriptor.* in cui si concede alla moglie di trarre dal beni del Marito proscritto la Dote vera, non già la Dote vana, e scritta per pompa: *Dos etiam, non quæ aliquoties inaniter dotalium Instrumentorum tenore conscribitur, sed quam se corporaliter tradidisse docuerit, repræsentetur*; ove la Glossa di tali Strumenti di Dote apparente ci dice: *Sic fiunt quotidie*. Ed anche tra Principi Sovrani soglion siffatte Doti promettersi, conforme si legge in un diploma di Massimiliano registrato nel Codice Diplomatico d' Italia di *Gio: Cristin. Lunig tom. 1. pag. 479*, col quale egli dichiara, che tra le doti di Blanca Maria Sforza sua futura moglie ci erano ducati cento m. per pompa: *Apposita tantummodo pro honore utrorumque nostrum ad publicandum factum*.

Massimamente si suole cio praticare ne' matrimonj, che si contraggono tra le famiglie Nobili, che godono le speciose prerogative de' Sedili Napoletani, e le famiglie Nobili forestiere, che non sono a questi Sedili aggregate. Molti Nobili forestieri per fare acquisto di una Dama Napoletana non si sono curati della Dote, e si sono contentati soltanto di aver con loro comuni le Nozze, avendo in luogo di gran Dote le affinità, che per quelle Nozze acquistavano. I Nobili Napoletani all' incontro sono agevolmente condiscesi a fare tai Parentadi per lo comodo, che avevano di maritare le loro figlie senza Dote, siccome la cottidiana sperienza ci fa fede. La quale Consuetudine della nostra Regione si dee sopra qualunque altra cosa attendere nella costituzion delle Doti, conforme osservano Merlino *de Legit. lib. 3. tit. 1. qu. 12 n. 20, e 31*, ed il Cardinal de Luca *de Dote discur. 149 n. 31.* Sicchè il Marchese di Ducenta per potere togliere per moglie una Dama di Sedile Napoletano si contentò di non aver Dote; ed essendosi allora così contentato, non gli conviene ora pentirsi, ed inquietarsi con dimandare quella Dote, che non andò prima cercando.

Questo fu il primo Matrimonio, che si contrasse tra la Famiglia Gaeta, e la Famiglia Folgori.

Ma dal Marchese presago di questa forte inevitabile opposizione si è prevenuto in una Istanza *fog.210*, che la Dote non possa considerarsi nella Nobiltà della sposa; perchè prima di questo matrimonio la famiglia Gaeta era congiunta per Parentado alla famiglia Folgori, e per questa congiunzione di Sangue si asserì ne' Capitoli Matrimoniali, che si promettevan da lui quelle annue larghe contribuzioni alla sua moglie. Or que-

questa asserzione fu fatta ne' Capitoli Matrimoniali, acciocchè i Parenti della famiglia Gaeta fossero condiscesi ad un tal Matrimonio. Questo fu il primo Matrimonio, che si fece tra la famiglia Gaeta, e la famiglia Folgori. E si potè forse questo allora dire non per altro motivo, se non perchè siccome una Dama della famiglia Marra figlia di D. Porzia Caracciolo entrò nella casa di Folgori; così D. Anna Caracciolo germana sorella di D. Porzia entrò nella famiglia Capano, e procreò D. Margherita Capano Madre di D. Marianna Gaeta. E questo era l'unico largo vincolo di Parentado, che tra loro passava. Ma siccome non si sa con certezza con quali occulte condizioni fosse entrata la Dama della famiglia Marra nella casa di Folgori; così all' incontro è a tutti manifesto, che si contentò l' odierno Marchese di Ducenta di prendersi per moglie D. Marianna Gaeta coll' anzidetta Dote.

Non è lecito alla figlia di lagnarsi della Dote costituitale dal Padre, la quale si stima congrua.

Si risponde in secondo luogo, che essendo stata la Dote promessa, e costituita dal Padre, si dee presumere congrua, e convenevole, nè sia lecito alla figlia dimandare altro. Così ci lasciò scritto Maranta *disput.* 10 *n.* 21, ove dopo aver detto, che possa dimandarsi dalla figlia il Supplimento del Paraggio, soggiugne: *Limita multum singulariter hoc non procedere, quando filia esset maritata, & dotata a Patre; quia quantumcumque sit Dos, semper censetur Congrua, ex quo a Patre fuit constituta. Nam Lex præsumit, quod Pater bene providet filiæ; & quod Pater fecit, non debet alteri videri incompetens, cum nullus amor vincat Paternum L. fin. C. de Cur. lib.* 10, *& L. nec in ea D. de Adult. unde filia non potest Patrem inquietare, & dicere, se incongrue dotatam. Ita tenet. Paul. de Castr. in cons.* 275 *in cap. super primo quæsito col.* 4, *&* 5 *in primo vol. & Phil. Dec. in cons.* 26 *col.* 1, *& cons.* 89 *col. fin. Unde prædicta procederent, quando filia dotaretur ab alio, quam a Patre de bonis Paternis, puta a fratre, vel a Tutore. Et hanc limitationem sentit Matth. in dicta Constit. In aliquibus col. fin. Et est nova limitatio, & a paucis cognita; quam confirmo bona ratione. Nam vivente Patre non tractatur de Legitima, quia pro ea habetur respectus ad tempus mortis L. cum quæritur C. de Inoff. Testam. & L. etiam §. fin. & L. si Patronus §. fin. D. de Bon. liber. Nam vivente Patre non consideratur Legitima in ejus bonis L.* 2 *§. interdum D. de Vulgar. & pupil. & L.* 1 *§. si impuberi D. de Collat. bon. Nec tenetur Pater assignare Legitimam filio*

in

in ejus vita secundum Bald. Ang. & communiter DD. in L. Lex Cornelia D. de Vulg. & pupil. nullum enim jus habet filius vivente Patre in ejus bonis, ut ibi, & per Bald. in L. quamvis vers. extra quæritur C. de Fideicom. Unde Pater dotando filiam implevit officium, ad quod de jure tenebatur per L. qui liberos D. de Rit. Nupt. & L. fin. C. de Dot. promis. & ultra non tenetur. Nec potest dicere filia, se habuisse minus Legitima, quia eo vivente non consideratur; & possibile est, quod bona diminuantur, antequam moriatur. Minime post mortem Patris potest filia conqueri, quia Lex reputat congruam dotem eam, quæ fuit a Patre constituta, & non inspicimus augmentum facultatum Patris; quia dubius erat iste eventus, ex quo poterant diminui, ut dicit Bald. in d. L. quamvis in fin. & Alex. in cons. 181 in 5 vol.

Nella Dote data dal Padre alla figlia non si presume Dolo.

Inoltre essendosi dal Padre fatto il contratto del matrimonio di sua figlia, ed essendosi da lui stabilita quella Dote, che avrà meglio stimato, non è imaginabile, che sia ne' Capitoli Matrimoniali intervenuto Dolo alcuno per lo innato amore de' Padri inver di tutti i figli secondo l' avviso *di Kellebentz de Renunciat. succession. cap. 42 n. 75: Dolus vero cum in animo consistat, non ita facile probari poterit, maxime si a Parente commissus dicatur. Naturalis enim ratio hunc indistincte liberis suis bene consulere dictat L. fin. C. de Curat. furios. dan. L. si a furioso in fin. D. eod. L. isti quidem §. fin. D. Quod met. caus. L. Aurelius §. Titius D. de Lib. legat. L. nec in ea D. de Adult.* e cita varj DD. *Et sanguinis dilectio omnem doli, & fraudis suspicionem removet Corn. cons. 36. n. 9. vol. 1. Burs. cons. 15. n. 23. vol. 1: adeo quidem ut DD. inde omnem Dotem, quam Parens constituit, sufficientem esse existiment.*

Non compete azione di Supplimento di Paraggio alla figlia, che si è già maritata, ed è stata in qualche maniera dotata.

Quindi non è lecito alla figlia maritata, e dotata dal Padre querelarsi della scarsa Dote, e dimandarne il Supplimento. Ed infatti sappiamo, che quante volte siesi fatta dalle figlie una tal dimanda, sempre sia stata loro da' nostri Supremi Tribunali dinegata udienza, conforme ci assicura tra gli altri Camillo Salerno nel comento della Consuetud. *Si moriatur* nella parola *Paragium lit. E.* con queste parole: *Quando namque Pater dotem constituit, non est referenda quæstio, quod incompetenter dotaverit, cum ipse melius, quam alius sciat pro filia capere consilium tex. in L. nec in ea D. de Adult. Ita consuluit Dec. cons. 26. Et vide Alex. cons. 29. lib. 3. ubi notatur pluries ita fuisse decisum, prout in S. C. nostro Neapolitano, ut refert Gram. decis. 57. & Afflict. in Constit.*

 Fra-

Fratribus n. 13. . . . . Et novissime in causa Antoniæ Cangianæ cum Magnifico Cæsare, & Fratribus, quæ dum habuisset dotes unciarum quadraginta, quæ attentis facultatibus tempore mortis non ascendebant ad Legitimam, petit Supplementum illius, & non obstante quod nec etiam renunciaverat, junctis Aulis de consensu omnium celeberrimorum Patrum die 9. Aprilis 1552. fuit lata sententia absolvendo dictos conventos ab impetitione dictæ Antoniæ Actricis, referente Domino Joanne Andrea de Curtis. Sententia extat penes Coppulam. Et idem fuit decisum in causa Lucretiæ Cerellæ cum fratribus, referente Magnifico Scipione de Aretio, Actuario Jubeno. Et similiter in causa Magn. Isabellæ de Rogerio cum Magnif. Matthæo filio primogeniti, referente Magnif. Jo. Thoma de Minadois, Mancusio pro Actorum Magistro; necnon & in causa Franciscæ Casanovæ cum Jo. Carolo ejus fratre, vide Gram. decis. 101. Taliter quod in hoc hodie non est amplius dubitandum, cum pluries fuit decisum.

E nel vero essendo appresso di noi lo Statuto, che in grazia de' maschi esclude dalla successione le femine, dando loro il solo Paraggio, quando la femina con quella tenue Dote, che le ha dato il Padre, ha già trovato marito, cessa in virtù dello Statuto ogni azione di Paraggio, e di Supplimento di questo; perchè il fine dello Statuto non è, che la femina sia ben dotata, ma che si mariti con decenza, al qual fine conduce, come un mezzo, la Dote. Essendosi adunque colei decentemente maritata, si è già conseguito il fine dello Statuto; e quando il fine si è conseguito, non si curano più i mezzi. Insigne al nostro proposito si è quelche scrisse Merlino nel *lib. 3. de Legit. tit. 1. qu. 12. n. 36: Quando filia femina honeste in matrimonio collocata reperitur, tunc data mariti honesta qualitate, omittitur investigatio, an Dos sit congrua, vel incongrua. Ita post Dec. & Soc. tradit Laderch consf. 126. n. 2. vers. Ceterum ubi Pater; & facit Casal. cons. 467. n. 46. Et hoc videtur procedere nedum in Patre, sed etiam in quavis alia dotante, quia intentio Statuti volentis feminas dotari ea fuit, ut honeste in matrimonio collocari possint. Cum ergo viro digno nupsæ sunt, ulterius non est disputandum de congrua, vel incongrua Dote; Statuti enim intentio impleta fuit.*

E che queste massime si siano costantemente ricevute ne' nostri Tribunali, come certe, ed incontrastabili, ad evidenza lo ci dimostra l'antica consueta formola, che tutto giorno dalla G. C. si adopera nella spedizione de' decreti di Preamboli

boli, i quali s' interpongono in favor de' soli maschi colla clausola: *Cum onere dotandi Sorores, si non fuerint dotatæ.* Colla quale si ha per certo, che le figlie femmine per la Dote già ricevuta dal Padre debbano essere escluse da qualunque azione, e successione.

Si risponde in terzo luogo, che essendo solito farsi appresso di noi le Rinunzie col Giuramento, non possano quelle per vigore del Giuramento affatto impugnarsi *nihilo accepto* come fatte *sine causa* per non essersi ricevuta Dote alcuna specialmente tra' Nobili; secondamentechè scrisse Kellebentz *cap. 42. n. 27: Ex quibus deducitur, cum Renunciationis fundamentum in Juramento principaliter consistat, quod perpetuo servandum est, istam subsistere, licet Dos minima, vel nulla renuncianti puellæ numerata fuerit DD. Et maxime si conjugem sibi quoad statum, & dignitatem convenientem consequuta fuerit, & qui tantas possideat opes, quæ oneribus matrimonii perferendis sufficiant.*

Non si possono tra' Nobili impugnare le Rinunzie fatte con Giuramento per essersi fatte *sine causa, & nihilo accepto.*

Nec bisce obest quod tradit Anton. Fab. in suo tract. de Error. Pragmat. dec. 13. err. 7. ejusmodi Renunciationem non solum esse contra Leges, sed etiam sine causa; & propterea negari non posse, quin adversus agentem ex pactione danda sit exceptio doli, quæ jure competit, quoties agitur ex stipulatione sine causa interposita L. 2. §. circa D. de Doli mal. except. nec etiam per Juramentum actionem doli unquam perimi, ne alioquin eveniat, ut Jusjurandum iniquitatis, & doli vinculum constituatur.

Resp. nam ut ex præcedentibus patet, pactum hujusmodi minime Legibus repugnat, nec etiam filia extra omnem causam a successione excluditur. Ut enim alia quamplurima in favorem Nobilitatis ob ejus excellentiam contra Juris nostri Communis normam in Statutis sancita, & moribus recepta habemus, sic etiam consensus filiæ expressus, & deliberatus haud dubie propinquorum Judicio informatus, & a marito spontanee approbatus, masculorum item existentia, quibus ista ob publicum commodum per L. 1. §. publice D. de Ventr. inspic. favere voluit, sufficientes pacto Renunciationis largiuntur rationes, ita ut nequaquam sine causa interpositum dici queat.

E' da notare medesimamente quelche Artmanno Pistore *lib. 4. qu. 6. n. 21.* scrisse a questo proposito, soggiungendo ancora, che neppure per cagion di Lesione enormissima possa impugnarsi la Rinunzia giurata: *Sexto pro ampliatione d. c. Quamvis notatu dignum est, quod etsi renuncians futuræ successioni nihil omnino hoc nomine acceperit; Renunciatio juramento facta nihilominus valeat. Nam etsi textus de filia, quæ do-*

Non si puo impugnare la Rinunzia fatta con Giuramento per cagion di Lesione enormissima.

tem accepit, *loquatur* . . . . *verior tamen*, & *receptior eorum est sententia*, *qui Renunciationem etiam hoc casu valere existimarunt*. *Ratio enim*, *quam considerat textus in dicto cap. Quamvis*, *quia videlicet Juramentum hoc sine aliquo dispendio salutis servari potest*, *non minus hoc casu locum habet*, *quam si*, *Dote data*, *fuisset renunciatum*. *Hac igitur potius est attendenda*, & *dispositio ista de omnibus*, *quibus ratio convenit*, *intelligenda est L. regula* § & *licet D. de Juris*, & *facti ignor. Hanc igitur sententiam tenent Imol.* & *Roman. in L. qui superstitis de Acquir. heredit.* & *in L. stipulatio hoc modo*, & *ibi etiam Alex. n.* 9. & *cons.* 53. *vol.* 3. *Ruin. cons.* 204. *col.* 3. *Gemin. in d. c. Quamvis*, & *ibi Nat. in* 5. *limit.* 36. & *Didacus* 3. *part.* §. 2. *n.* 2. & *Gutier. in verb. Ut dote contenta*, *Vasq. in d. c.* 18. *n.* 103, *Anton. Gomes. in L. Tauri* 22. *n.*7. *Seraphin. de Juram. privil.* 21. *n.* 13. & 19, *qui etiam opinionem hanc communem esse profitentur*, *quam etiam novissime sequitur Facbin. lib.* 3. *Controv. Jur. cap.* 24. *Idque adeo verum est*, *ut ejusmodi Renunciatio gratis facta neque etiam ratione enormissimæ læsionis rescindi possit*, *quippe cum illam ex mera liberalitate*, & *donandi animo profectam esse appareat*, *atque sciens*, & *volens quis minime lædi*, *neque ulla læsionis justa dici possit ratio L. cum donationis C. de Transact. ut senserunt Didacus*, & *Vasq.* & *Seraphin. in dd. locis*. *Idem firmat Socin. Jun. cons.* 76. *n.* 23, & *seqq. vol.* 2. Sicchè per queste tre divisate ragioni dee la Marchesa di Ducenta contentarsi di quella Dote o vera, o apparente, che le fu dal Padre data, colla quale ha già ritrovato marito, ed è stata da costui ben corredata, anche dopo la di lui morte, ed ha rinunziato con giuramento ad ogni successione.

Non può la Marchesa di Ducenta dir di nullità della sua Rinunzia dopo il lunghissimo corso di anni 34.

Oltre a ciò non può ora la Marchesa di Ducenta dopo il lunghissimo corso di anni 34 dir di nullità della sua Dotazione, ed impugnare la giurata Rinunzia da lei fatta. L'azione della nullità della Dotazione, come di qualunque altro atto, essendo azion personale, si prescrive per lo spazio di anni 30. *L. sicut* 3. *C. de Præscript.* 30. *annor.* Laonde intorno alla Prescrizione della nullità della Rinunzia così scrisse Donadei *de Renunciat. lib.*2. *cap.* 42. *n.*3 : *Tanti autem roboris judicatur Præscriptio*, *quod etiamsi Renunciatio nulla esset*, & *nulla cujuscumque speciei*, *adhuc illam firmat* ; *nec tam renuncianti*, *quam ejus heredibus regressus nullo modo conceditur adversus Renunciationem nullam* ; *quoniam illud jus oppugnandi illam per possidentem præscriptum venit juxta tradita per Bald.*

Bald. in tract. de Praescript. in 4. part. quaest. 74. num. 5. Ea prorsus ratione, quoniam per istam Praescriptionem omnis exceptio tollitur. Illa potius Praescriptio nullitatem Renunciationis tollit, quae annorum 30. cursum importat per text. in L. sicut C. de Praescript. 30. annor. Lapsus enim praedictorum annorum operatur, ut Renunciatio licet invalida sit, nihil contra ipsam Renunciationem tentari possit, prout dixit Paul. Æmil. Gall. in tract. de Except. in tit. de Renunciat. except. 5. per totam.

Premesse queste vere, ed irrefragabili massime, chi non vede, quanto siano stravaganti, e di ogni ragione sfornite le pretensioni della Marchesa di Ducenta? Se fosse lecito per mezzo di quelle frivole, ed improbabili ragioni, che si sono addotte dalla Marchesa di Ducenta, impugnare le solenni giurate Rinunzie fatte dalle Donne maritate, e dotate, si sconvolgerebbe senza dubbio quell' ordine economico, che con grandissimo avvedimento si è dapertutto in questo Regno finora osservato, spezialmente tra' Nobili per lo decoroso mantenimento delle proprie famiglie dai maschi unicamente conservate. Si sono le Rinunzie inventate, ed avvalorate di tante clausole, e cautele non per altro fine, se non se per assicurare la pace, e quiete di tutta la Società Civile, e per fomentare quell' amorevolissima concordia, che dee soprammodo regnare tra' Parenti. Dee la Marchesa di Ducenta chiamarsi per contenta di quella Dote, che stimò darle il suo provvido Padre, il quale atteso il numero di undici figli cercò di maritarla nella miglior maniera che potè. Non è lecito a lei di pretendere altro dopo aver trovato marito, ed essere stata da quello corredata di considerevoli annue contribuzioni, anche dopo la dilui morte, e dopo di aver con giuramento rinunziato a qualunque successione. Ed essendosi già maritata, viene esclusa dall' odierno Duca di S. Nicola suo fratello consanguineo dalla pretesa successione del suo zio materno per espressa disposizione della sopraccitata Consuetudine *Si quis*, *vel si qua* §. *Sed si morienti*, alla quale son soggetti tutti i beni nella eredità di costui rimasti. Non puo dunque la Marchesa di Ducenta ottenere il chiesto Preambolo di D. Alfonso per ostarle tanto la giurata Rinunzia Reale, e abdicativa da lei fatta, la quale secondo le nostre Patrie Leggi, e la inveterata Consuetudine di questo Regno è valida, ed efficace; quanto la Prescrizione del lunghissimo tempo di anni 34.

CAPITOLO IV.

Si dimostra, che la Illustre D. Giovanna Gaeta non possa succedere al suo Zio Materno D. Alfonso Capano per ostarle la giurata Rinunzia Reale, e Abdicativa da lei fatta.

LA Illustre D. Giovanna Gaeta Vedova di D. Domenico di Afflitto altra sorella carnale del Duca di S. Nicola ha chiesto parimente il Preambolo di D. Alfonso Capano suo Zio Materno *fog. 199.* A questa petizione si è opposta dal Duca di S. Nicola l'ampia generale Rinunzia reale, e abdicativa da lei fatta con giuramento, allorchè andò a marito, ad ogni sorta di successione, e spezialmente ai beni Zierni *fog. 217.*

Dotazione di D. Giovanna Gaeta.

E certamente essendosi nel dì 24. di Novembre 1749. stipulati da Notar Francesco Palomba i Capitoli matrimoniali per lo matrimonio di D. Giovanna Gaeta con D. Domenico di Afflitto, il Duca di S. Nicola D. Nicolantonio Gaeta di lei Padre, diè, cedè, ed assegnò a D. Domenico per le intere Doti di D. Giovanna sua figlia, e per ogni parte, porzione, Legittima, Paraggio, e loro Supplimento la somma di duc. diecimila, cioè duc. 2500. contanti liberi pagati con due Fedi di credito per mezzo del Banco di S. Giacomo, e del Banco dello Spirito Santo, e per gli restanti duc. 7500. gli assegnò consimil somma sopra il Credito Istrumentario di Capitale, e terze di maggior somma, che dovea conseguire dalla Università della Terra di Rosa in Provincia di Calabria Citra, e si obbligò di fargli veri, reali, e non esatti, nè ad altri ceduti, senzachè fosse tenuto di evizione, o ad altra qualsivoglia cosa, in caso che non si potessero quelli in tutto, o in parte esigere.

Rinunzia fatta da D. Giovanna negli stessi Capitoli Matrimoniali.

All' incontro D. Giovanna fece ampia generale Rinunzia ad ogni sorta di successione colle seguenti parole: *Quì presente la detta Signora D. Giovanna Gaeta agente parimente, ed interveniente alle cose infrascritte per essa, suoi eredi, e successori &c. con il consenso di detto Signor D. Domenico, da ora come dotata di Paraggio, ed oltre il Paraggio de' suoi beni Paterni, Materni, ed altri, e come contenta di detta Do-*

te

te quieta, e quieterà detto Signor Duca D. Nicolantonio suo Padre delle Doti predette per ogni parte, porzione, Legittima, Paraggio, e loro supplemento, e per ogni altra ragione le compete al presente, e le potesse competere per l' avvenire sopra tutti, e qualsivogliano beni Paterni, Materni, Doti, e ragioni dotali Materne, beni fraterni, sorori, Zierni, ed averni, e di altri qualsivogliano, burgensatici, e feudali, e per qualsivoglia altro titolo, e causa acquistati, ed acquistandi etiam per Aquilianam Stipulationem.

Di piu per certa scienza, e bene informata di sue ragioni tanto per lei, quanto per i figli, che, Deo dante, da essa nasceranno, e loro discendenti in infinitum, cederà, e rinunzierà, siccome cede, e rinunzia tanto translative, quanto extinctive, e come meglio sarà, a beneficio di detto Signor Duca D. Nicolantonio suo Padre, e de' suoi Eredi, e Successori qualsivogliano con giuramento, e per patto di piu non dimandare, e di non succedere, ed anche donerà, come da ora dona per titolo di donazione irrevocabile tra vivi al detto Signor Duca D. Nicolantonio, ed a suoi Eredi, e Successori ogni ragione, azione, parte, porzione, Legittima, Paraggio, e loro Supplemento, ed ogni altra ragione a lei spettante al presente, e che le potesse spettare per l' avvenire sopra tutti, e qualsivogliano beni burgensatici, e Feudali, presenti, e futuri, ragioni, Eredità, e successioni sue paterne, materne, fraterne, sororie, Zierne, Patruorum, & Avunculorum, Amitarum, Matertérarum, & Avite utriusque, ed altre Successioni, ed escadenze qualsivogliano, che a detta Signora D. Giovanna fossero devolute tanto per Testamento, quanto ab intestato, tanto adite, quanto non adite, delate, e deferende, anche per causa di legati, fedecommessi purificati, seu purificandi, donazione tra vivi, seu causa mortis, e per ogni altra ragione, titolo, e causa, e per qualsivoglia istituzione diretta, seu fedecommessaria, tanto in atto tra vivi, quanto in ultima volontà da tutti i tempi passati fino al giorno, che si contraerà detto matrimonio, e da allora in avanti si devolvessero ab intestato tantum per Eredità, successioni, e linee sue Paterne, Materne, Fraterne, Sororie, Zierne, Patruorum, Avunculorum, Amitarum, Matertérarum, & Avite utriusque, e tanto per linea diretta, quanto collaterale, seu trasversale in quocunque gradu, vel aliter, undecumque, quomodocumque, qualitercumque, & a quocumque, etiam iure Consuetudinario di questa Città di Napoli, e per le Costituzioni, e Capitoli del Regno, e per qualsivoglia altra causa, e Consuetudine,

ed

ed altre cause cognite, ed incognite, per le quali tanto detta Signora D. Giovanna, quanto i suoi figli nascituri, e descendenti potessero pretendere, o dimandare cosa alcuna; ancorchè i figli, e discendenti di detta Signora D. Giovanna pretendessero venire ex propria persona, etiam Matre præmortua, hereditate delata, aut non delata. Nè si possa dire aver promesso il fatto alieno, o veramente di aver fatto tutto lo sforzo per la ratifica, ed effettuale esequzione della presente Rinunzia, e Donazione, ancorchè l' Eredità, e successioni sudette se li deferissero dopo la morte di detta Signora D. Giovanna.

Nè possano allegare detta Rinunzia, e Donazione essersi fatta a contemplazione di detto Signor Duca suo Padre, e de' suoi eredi, e successori, ut supra, ma detta Signora D. Giovanna in ogni futuro tempo sia reputata come qualsivoglia estranea da dette successioni, dimodochè ab intestato s' intendano, e siano affatto esclusi dall' eredità, beni, ragioni, e successioni predette. Qual Rinunzia si estenda tam ad cognita, quam ad incognita, & penitus ignorata, ancorchè fosse speranza sussistente del presente, o per causa, e ragione del passato, e dell' avvenire. Nè possa detta Signora D. Giovanna, e suoi figli, e discendenti come sopra in nissuno futuro tempo venire contra detta Quietanza, Rinunzia, e Donazione, quale sia Reale, e Realissima, pacto de non petendo, & Aquiliana Stipulatione, ancorchè di detta Rinunzia, e Donazione bisognasse farsene espressa, e special menzione, e delle ragioni, ed azioni come sopra rinunziate, e donate si abbia nella presente Rinunzia, e Donazione fatta espressa, e special menzione. Nè possa allegarsi in tempo alcuno, etiam rebus in eodem statu non permanentibus (quod absit) detta Rinunzia essere stata stesa per stile di Notajo nel modo come di sopra, dichiarandosi espressamente, che detta Rinunzia, e patti predetti si sono stabiliti di consenso, e volontà di esse Signore Parti, e non altrimenti, nè di altro modo. Delli quali legati, fedecommessi, disposizioni, testamenti, ed altri atti detta Signora D. Giovanna dichiarerà, siccome dichiara, esserne appieno informata, con aver prima veduto, conosciuto, inteso, e ben considerato le parole, e tutto il tenor di esse, rinunciando ancora alla L. de his D. de Transact. con promettere, siccome promette, a detta Rinunzia, Donazione, Quietanza, e promesse non contravvenire per qualsivoglia causa, ancorchè ne fosse lesa enormissimamente, vel dolo quocumque re ipsa, vel ex proposito, aut metu saltem reverentiali indotta a farla directe,

vel

vel indirectè, e per qualsivoglia altra lesione, ma sempre, ed in ogni futuro tempo, ed evento dette Quietanza, Rinunzia, e Donazione debbano sortire il loro dovuto effetto, rebus etiam in eodem statu non permanentibus; quod absit.

E del tutto si debba a maggior cautela stipulare Istrumento coll'obligo di essa Signora D. Giovanna, e de' suoi Eredi, e Successori, e beni, doti, e ragioni dotali, e con le suddette, ed altre cautele, e clausole a consiglio del Savio di esso Signor Duca D. Nicolantonio, e le Doti predette come sopra sodisfatte, ed assegnate respettivamente debbano restar sempre obbligate con privilegio di prelazione in amplissima forma per osservanza della suddetta Quietanza, Cessione, e Rinunzia, talmentechè la speciale obbligazione non deroghi alla generale, nè per contro. E debba ancora detta Signora D. Giovanna obbligarsi, siccome promette, di ratificare la detta Quietanza, Rinunzia, e Donazione, e di nuovo farla nel modo, come di sopra colle sudette promesse tantò volte, quante ne sarà richiesta dal detto Signor Duca suo Padre, conforme esso Signor D. Domenico nel suo proprio, privato, e principal nome promette fare con effetto, che la detta Signora D. Giovanna ad istanza di detto Signor Duca, e suoi Eredi, e Successori, e tante volte, quante ne sarà richiesta in costanza del presente Matrimonio tantum, facci la detta Ratifica, nuova Quietanza, Rinunzia, Donazione, e promesse sudette. E questo ancorchè la sudetta Signora D. Giovanna intervenga, e firmi li presenti Capitoli, e faccia la Quietanza e Rinunzia sudetta, perchè il tutto si promette a maggior cautela di detto Signor Duca.

Finalmente nel caso che D. Giovanna *constante matrimonio*, o i figli, e discendenti da quel matrimonio in qualsivoglia modo contravvenissero a questa Rinunzia, o in alcun modo molestassero il Duca D. Nicolantonio, ed i suoi Eredi, e Successori, si obbligò D. Domenico nel suo proprio privato, e principal nome di rifare al Duca D. Nicolantonio, ed ai suoi Eredi, e Successori tutto quello, che D. Giovanna, o i figli procreandi con questo Matrimonio conseguissero contra la forma della soprascritta Quitanza, Rinunzia, e Donazione. E furono questi Capitoli Matrimoniali soscritti dal Duca D. Nicolantonio, da D. Giovanna, e da D. Domenico di Afflitto *fog.* 218. *a* 229.

Indennità promessa al Dotante da D. Domenico di Afflitto marito di D. Giovanna.

Or si oppone da D. Giovanna, che si promise soltanto da lei ne' Capitoli la Rinunzia, ma non fu poi quella realmente fatta.

A questa opposizione si risponde inprima, che D. Giovanna nell'

nell' atto stesso, che promise di fare la Rinunzia, la fece. Ne' Capitoli si disse; *Cederà, e Rinunzierà, siccome Cede, e Rinunzia, ed anche Donerà, come da ora Dona fog.* 222. *Nè possa detta Signora D. Giovanna, e suoi figli, e discendenti come sopra in nissun futuro tempo venire contra detta Quietanza, Rinunzia, e Donazione, quale sia Reale Realissima, patto de non petendo, & Aquiliana Stipulatione, ancorchè di detta Rinunzia, e Donazione bisognasse farsene espressa, e special menzione, e delle ragioni, ed azioni, come sopra rinunziate si abbia nella presente Rinunzia, e Donazione fatta espressa, e special menzione: Nè possa allegarsi in tempo alcuno, etiam rebus in eadem statu non permanentibus, quod absit, detta Rinunzia essere stata stesa per stile di Notajo nel modo come di sopra: dichiarandosi espressamente, che detta Rinunzia, e patti predetti si sono stabiliti di consenso, e volontà di esse Signore Parti, e non altrimenti, nè di altro modo: fog.* 223. *E del tutto si debba A Maggior Cautela stipulare Istrumento.... E debba ancora detta Signora D. Giovanna obbligarsi, siccome promette, di ratificare la detta Quietanza, Rinunzia, e Donazione, e di nuovo farla nel modo come di sopra colle sudette promesse tante volte, quante ne sarà richiesta da detto Signor Duca suo Padre fog.* 224.

Da queste parole si vede, che lo Strumento si sarebbe stipulato *A Maggior Cautela*, non perchè fosse necessario; poichè la Rinunzia ne' Capitoli stessi si era già fatta; e perciò promise D.Giovanna di ratificarla. Chi si obbliga di ratificare un'atto, suppone quello stesso atto già fatto.

La promessa di Rinunzia, effettuato il Matrimonio, e pagata la Dote, si ha per vera Rinunzia.

Oltre a ciò egli è sentimento ricevutissimo appresso tutti i nostri DD. che se la figlia, ricevuta la Dote, promette con giuramento di rinunziare alle successioni, e siesi poi effettuato il Matrimonio, questa promessa abbia forza di vera Rinunzia, siffattamente che non ci sia bisogno di altra nuova speciale Rinunzia. Diego Covarruvia *par.* 3. *de Pact. & Renunciat. success. relect. cap. quamvis pactum de Pactis in* 6. *num.*5. così ci avverte: *Id vero, quod diximus, promissionem juratam de Renuntianda hereditate habendam fore, ac ipsam Renuntiationem, & hoc factum censeri multis probari poterit. Et præsertim quia circuitus vitandi sunt L. cum fundus § servum tuum D. Si certum petat. L. dominus testamento D. de Condict. indeb. notatur in Clement. audit. de Rescriptis, text. optimus in L. si intra D. de Pactis, ubi probatur, quod promissio liberandi exceptionem parit adversus agentem, ac si liberatio jam facta fuisset. Idem dictat text. ubi Bald. in L. si cre-*

creditoris C. de Fideicom. L. si non sortem §. adeo D. de Condict. Indeb. Quibus satis accedit quod Jo. Andre. adnotavit in Specul. rubr. de Obligat. & solut. col. 1. scribens, quod si quis promiserit intra certum diem se obligaturum ad dandum mihi decem, poterit statim cedente die sine alia obligatione conveniri ad illa decem. Sequuntur hanc opinionem Alex. Soc. & Jas. in dicto §. servum tuum 1. notab. idem Jas. in dicta L. dominus testamento. Et est communis opinio, ut fatentur eam sequuti Matth. Afflic. decis. 16. Anton. Rub. cons. 29. col. 2. Andr. Tiraq. lib. 2. de Retrac. in fin. n. 26.

Lo stesso insegnò Francesco Molino *de Ritu nupt. & pact. in Matrim. convent. lib. 3. qu. 81.* dove dopo aver arrecato gli argomenti contrarj soggiunge nel *num. 13: Re autem diligenter considerata, verius videtur text. in dict. cap. Quamvis pactum in Renunciationis promissione jurata locum habere, prout censuit Bald. in d. L. pactum dotali quæst. 18. de Collat. Roman. singul. 183. Boer. d. decis. 3, quos refert, & sequitur Didac. in d. cap. Quamvis pactum 3. part. in initio n. 3.* Indi adduce le stesse ragioni di Covarruvia, ed altre per osservanza del giuramento, e conchiude: *Ex his constat superius adducta in contrarium minime obstare, quæ uno tolluntur verbo, licitam fore extensionem in correctoriis ex ratione expressa, tum, & quoties agitur de vitando peccato, vel perjurio.*

E secondo questa comune opinione ci attesta Francesco Rocco nel *Responso 66. n. 6. & seq.* essersi piu volte dal S. C. deciso: *Quo vero ad Renunciationem promissam, & non factam dicebatur pro parte Onuphrii, quod semper quod in Capitulis Matrimonialibus fuit conventa, & promissa Renunciatio, ut hic, licet non fuerit expresse sequuta, idem est, ac si fuisset facta, quia cum contractum fuerit Matrimonium cum dictis Capitulis Matrimonialibus, videtur mulier de illis habere notitiam, & acceptare omnia pacta dotalia in ipsis apposita, quæ sunt correspectiva, & unum corpus constituunt, & uti pars Matrimonii, omnia servari debent, etiamsi mulier non fuisset præsens, ut fundant Peregrin. cons. 90. lib. 5. Præses Amat. cons. 86. num. 8. idem Peregrin. inter consilia Amati cons. 85. Molfes. cons. 14. num. 3. Et præcipue de Renunciatione promissa in Capitulis ut habeatur pro facta fundat, & decisum refert per S. C. Præses Merlin. lib. 1. Controv. cap. 4. n. 3. & 18. in fin. Maxime sequuta solutione Dotis virtute illorum Capitulorum Matrimonialium, ut in casu nostro scripserunt in terminis de Franch. decis. 33. vers. idem probari*

bari poterit, *Molfes. d. conf.* 14. *n.* 10, *Reg. Rovit. decis.* 12. *num.* 22. *Et ita decisum fuit per S. C. ad relationem Reg. Capyc. lat. tunc Regii Consiliarii.*

Non puo D. Giovanna impugnare il fatto proprio, ed avere il regresso ai beni Rinunziati.

Cio supposto, non puo dubitarsi, che abbia D. Giovanna ne' Capitoli Matrimoniali da lei soscritti rinunziato a qualsivoglia sorta di successione, avendosi ricevuta la Dote promessa, ed essendosi effettuato il matrimonio. Or se rinunziò ella espressamente, e specificatamente ai beni Paterni, Materni, e Zietni, come mai potrà pretendere al presente di succedere al suo zio materno D. Alfonso? Le osta la giurata Rinunzia Reale, e abdicativa da lei stessa fatta; e non potendo impugnare il fatto proprio, non le puo competere il regresso ai beni da lei stessa rinunziati giusta l'insegnamento di Paolo Gallerat *lib.* 1 *de Renunciat. cap.* 11 *n.* 1: *Occurrit altera regula, qua proditum est Renunciationem soli Renuncianti nocere L. jubemus C. ad Vellejan. L. circa locationes C. de Locat, & conduct. L. si actionem C. de Pact. Auth. jubemus C. de Judiciis, & ibi Glos. L. quod de bonis §. fin. D. ad L. Falcid. L. scire debetis, & ibi Glos. ultima C. Ut in possess. legator. L. Imperatores in princ. D. de Transact. L. si unus §. ante omnia D. de Pactis L.* 1 *cum duab. LL. seqq. C. Res inter alios acta.*

E nel libro secondo *cap.* 5 *n.* 4 scrisse: *Cum igitur finis, sive effectus Renunciationis sit privatio, quæ nihil ponit in Renuntiante Bart. L.* 1 *col.* 2 *vers. quæro quæ est ratio D. de Acquir. heredit. & a privatione ad habitum minime detur regressus, ut mox dictum est; consequens fit, ut Renuntianti ad jus remissum minime detur regressus L. quæritur §. si venditor D. de Aedilitio Edict. L. Herennius in princ. D. de Evict. L. nihil §. omnibus D. de Legat.* 1. *L. si Maritus §. si negaverit D. ad L. juliam de Adult. L. non videtur D. Si quid in fraud. Patron. L. homo liber, ibi: Non revertitur ad statum, a quo se abdicavit D. de Statu hom. L. post diem D. de Leg. Commissor. L. quod in herede §. eligere D. de Tribut. act. L.* 1 *§. qui semel D. de Successorio Edicto, L. si consensit in pr. L. Titius D. Quibus mod. pign. vel hypoth. solv. L. si judex D. de Minor. L. si quis jusjurandum C. de Jurejuran. ubi ita scribitur: Satis enim absurdum est redire ad hoc, cui renuntiandum putavit, & ibi concord. in Glos. L. cum donationis C. de Transact. L. fin. §. nobis autem C. de Remis. pignor. L. cum a Matre C. de Reivindicat. L. actione, L. cum mota C. de Transact. L. generaliter C. de Non numerat. pecun. circa fin. ibi: Nimis*

indi-

indignum, *L. cum quidam §. fin. verf. quod enim femel repudiatum* C. *de Condition. infert. L. quoties ab omnibus* C. *de Fideicom.* E cita infiniti DD. che concordemente fono dello ftesso fentimento. Avendo dunque D. Giovanna fpecificamente rinunziato ai beni Materni, e Zierni, non puo fuccedere a D. Alfonso fuo Zio Materno.

Le Femine per le Confuetudini Napoletane fono efclufe da ogni fucceffione.

Senzachè fono le femmine, conforme fi è nel precedente capitolo moftrato, per le Confuetudini Napoletane, alla dicui difpofizione fono fottopofti i beni ereditarj di D. Alfonso, efclufe da qualunque forta di fucceffioni, le quali fi debbono foltanto deferire ai mafchi col pefo di maritare le femmine col dovuto Paraggio, fe non faranno ftate prima già maritate. Ma fu D. Giovanna dal fuo Padre maritata, e fu dal medefimo dotata di quella Dote, che ftimò a fe piu conveniente attefo il numero di dieci figli, ed il fuo non pingue Patrimonio. Onde trattandofi di Dote ftabilita dal Padre vivente, non è lecito inveftigare, fe fia quella congrua, o fcarfa, o corrifpondente alla Legittima. Il Padre non è obbligato dallo Statuto a dotare la figlia; ma la dota da fe, e con quell' autorità paterna, che il Jus di Natura gli ha conceduto fopra de' fuoi figliuoli, e con quell' autorità, che gode, di difporre di loro a fuo talento.

Non poffono le figlie querelarfi della Dote loro data dal Padre.

Non parla la Coftituzione, *In aliquibus*, nè tampoco le Confuetudini dell' obbligo del Padre ancor vivente; ma parlano dell' obbligo de' figli mafchi fucceffori, i quali dopo la morte del Padre efcludendo le forelle dalla fucceffione, debbano dotarle *fecundum Paragium, & facultates*. Puo il Padre affegnare alla figlia quella Dote, che gli piace, e non fi puo proporre dalla figlia contra il Padre dotante quiftione alcuna. *Decio conf.* 26 *n.* 2 ci dà quefto avvertimento: *Unde licet quando dotatur ab alio, quam a Patre, debet dotari fecundum quantitatem Patrimonii Paterni L. quæro D. de Jur. Dot. fecus eft quando ipfe Pater Dotem conftituit; quia non habetur refpectus ad Patrimonium ipfius Patris, & Patri non eft quæftio referenda, quod incompetenter dotavit, cum ipfe melius, quam alius, fciat capere confilium pro filia L. nec in ea D. de Adult. & quod fibi competens vifum fuit dare pro filia, alteri non debet videri incompetens argumen. L. fi furiofo puberi in fin. D. de Curat. fur. Nec argui poteft ab aliquo, cum nullus amor vincat Paternum L. fin. de Curat. fur.* Sicchè dee la figlia effer contenta della fola Dote datale dal Padre, nè le vien permeffo di pretendere altro.

Ed

Ed infatti sappiamo, che anche appresso gli antichi Romani i Padri differedavano le proprie figliuole non per altro motivo, nè per altro demerito, se non perchè volevano, che fossero contente della sola Dote. Chiaro è il responso di Modestino nella *L. qui volebat 60 D. de Hered. instituen. Te autem filiam ideo exheredavi, quoniam contentam te Dote esse volui*. Lo stesso si dice nella *L.* 10 §. *ult. D. de Alimen. legat. L. emtor. 64 §. ult. D. de Rei vendicat. L.* 79 §. *cum Pater certam D. de Legat.* 2, ed in altre simili.

Decisioni del S. C. esclusive delle pretensioni del Supplimento di Dote promosse dalle figlie maritate dal Padre.

E per questi motivi non si è giammai ammessa dal S. C. la pretensione del Supplimento di Dote promossa dalle figlie, siccome si può leggere appresso Merlino *contrjudicav. lib.* 1 *cap.* 3 *num.* 4, *ed Afflit.* nella Costituzione *Fratribus*, ove dopo aver portato varie decisioni soggiugne: *Ita quod contrarium asserere vere esset ponere os in Cœlum*. E per non arrecar maggior noja, e fastidio con tessere un lungo catalogo di Decisioni fatte per lo addietro, e raccolte da nostri Scrittori, delle quali si è fatta anche menzione nel precedente capitolo, basterà ridurre alla memoria de' Signori Giudici le notissime recenti Decisioni fatte dal S. C. in somiglianti controversie tra il Principe di Montemiletto, ed il Principe d' Acquaviva, tra il Principe della Rocca, ed il Principe di Cassano d' Aragona, tra il Principe di S. Lorenzo Carafa, e'l Principe di Torchiarolo Caracciolo, tra il Marchese del Vasto, e'l Marchese di S. Eramo, tra il Duca di Martina, e'l Principe di Cariati, e finalmante tra il Marchese di Fuscaldo, e la Principessa Vedova di Centola. Colle quali decisioni si è dal S. C. maisempre avuto costantemente per vero, che collocata già la figlia dal Padre per moglie ad un marito degno, sebbene con tenuissima Dote, nulla più avesse che pretendere dalla Casa Paterna. In somma dee essere D. Giovanna esclusa dalla successione di D. Alfonso suo zio materno per essere stata dal suo Padre maritata, e dotata, e per essersi da lei con giuramento rinunziato ad ogni successione, e specialmente ai beni Zierni.

EPILOGO.

Ora per ricapitolare tutto quello, che si è di sopra scritto, non può la Duchessa di Spezzano affatto succedere al suo fratello D. Alfonso per lo positivo ostacolo della giurata Rinunzia Reale, e Abdicativa, da lei stessa fatta a qualsivoglia successione *ab intestato*, con doversi riputare estranea, & *penitus* esclusa anche nel caso della premorienza de' suoi fra-

fratelli. Nè puo impugnarsi questa Rinunzia per difetto di volontà, e di consenso, per essersene prima tanto il suo marito, quanto essa protestata; perchè nelle vantate Proteste dalle Leggi riprovate non si disse mai di non voler rinunziare alle future successioni; ma soltanto si dichiarò di non volersi pregiudicare intorno al Paraggio a lei spettante sopra ai beni Paterni, e Materni. Nè tampoco puo dirsi quella nulla per disposizione del Jus Civile, che riprova i patti dotali intorno alle future successioni, perchè non anno queste Leggi punto che fare colle Rinunzie, che per antichissima approvata Consuetudine si fanno dalle donne, che vanno a marito, e sono dotate di Paraggio, le quali sono in questo Regno, ed in questa Città di Napoli per la esistenza de' maschi escluse da ogni successione. Nè puo dirsi, che intervenne in questa giurata Rinunzia il timore, e la forza; stante che fu fatta dalla Duchessa di Spezzano nella età di anni 24, e ratificata nella età di anni 27 senza soggezione de' suoi fratelli, i quali erano di assai poco maggiore età di lei, e non avevano sopra la medesima potestà alcuna. Furono ancora lungi da quella il dolo, la lesione, ed il mendacio; atteso che siccome la Dote data alla Duchessa di Spezzano fu di ducati tremila, così la vera, ed effettiva Dote pagata alla Duchessa di S. Nicola fu di ducati tremila, e cinquecento. Nè puo riputarsi questa Rinunzia risoluta per la mancanza de' suoi fratelli maschi morti intestati; perchè ella espressamente dichiarò, che non dovesse la sua Rinunzia riputarsi fatta a contemplazione de' suoi fratelli; ma che premorendo questi a lei, dovesse essere totalmente esclusa da tutte le successioni *ab intestato*; si fattamente che non possa ella affatto succedere ai suoi fratelli, ma debbano a quelli succedere gli altri congiunti.

Non puo parimente la Duchessa di Spezzano succedere ne' beni dotali di D. Anna Caracciolo sua madre, sì perchè espressamente rinunziò a questi; sì perchè essendo colei morta nel 1742, le succedettero i tre suoi figli maschi col peso di dotare le sorelle, sì anche perchè per lo lunghissimo corso di anni trentatre si è prescritta ogni azione di poter dimandare sopra que' beni la Legitima, o vero il Paraggio.

Nel presente Giudizio sommario di decreto di Preambolo si debbono al piu sottoporre a termino ordinario tutte le pretensioni della Duchessa di Spezzano, le quali sono intrigatissime, e bisognose di alta indagine; non potendo ella im-

pu-

pugnare il fatto proprio, e venire contra la giurata Rinunzia da lei stessa fatta, e fratanto non si puo impedire la esecutiva interposizione di questo decreto in favor del solo Duca di S. Nicola, al quale non osta eccezione alcuna, nè per la Rinunzia dalla sua Madre promessa, nè per la Cautela di Maranta in quella usata, la quale non puo aver luogo nel caso presente per esser morti intestati, e senza discendenti tutti i suoi Zii dotanti, e rinunziatarj, con esser rimasto soltanto esso Duca indubitato legitimo successore.

Non puo ultimamente reggere l' altra stravagante pretensione della Duchessa di Spezzano di dover sola succedere al suo fratello D. Alfonso ne' beni Consuetudinarj come piu prossima, per non concedersi dalle Consuetudini il jus di Rappresentazione ai figli delle sorelle premorte, per esser questa sua pretensione appoggiata sopra una sofistica opinione del solo Rodoerio contraria alle stesse Consuetudini, e rigettata dal comun sentimento di tutti gli altri nostri Dottori, e dalle costanti decisioni de' nostri Supremi Tribunali.

Inoltre dee essere eziandio esclusa da una tal successione la Marchesa di Ducenta D. Marianna Gaeta germana sorella del Duca di S. Nicola, la quale non solo fu dotata dal comune Padre, ma fece ampia giurata Rinunzia Reale, e Abdicativa a qualsivoglia sorta di successione *ab intestato*, e specialmente ai beni Zierni; e seguentemente avendo già ritrovato convenevol marito, da cui fu ben corredata anche di una considerevole sopravvivenza, ed essendo valida, validissima questa Rinunzia per ragionevole inveterata Consuetudine di questo Regno, non puo dopo il lunghissimo corso di anni 34 dir di nullità della medesima per ostarle la Prescrizione, ancorchè la Dote a lei data fosse fittizia, *& ad pompam*.

Finalmente non puo la Illustre D. Giovanna Gaeta Vedova di D. Domenico di Afflitto altra sorella dello stesso Duca di S. Nicola in conto alcuno succedere al suo zio materno D. Alfonso per ostarle ancora la giurata Rinunzia Reale, e Abdicativa da lei fatta, allorchè andò a marito, contuttochè non l' avesse dopo effettuato il matrimonio espressamente ratificata secondo la promessa fatta ne' Capitoli Matrimoniali, la quale promessa ha forza di vera Rinunzia. Si dee dunque dalla G. C. interporre esecutivamente il decreto di Preambolo di D. Alfonso Capano in favor del solo Duca di S. Nicola, con aggiugnersi alla mettà già datagli l' altra mettà riserbata; e se ne debbono escludere onninamente la Duchessa di